

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Agenzia ZENITH S.R.L.

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni

(Versione 0.1/2016)

INDICE

PARTE GENERALE	7
DEFINIZIONI.....	8
Introduzione.....	11
CAPITOLO 1 PRINCIPALI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	13
1.1 I soggetti destinatari del Decreto.....	13
1.2 I soggetti agenti.....	13
1.3 L'onere della prova: i criteri soggettivi di imputazione della responsabilità dell'Ente	14
1.4 L'autonomia della responsabilità dell'Ente.....	15
1.5 Le Linee Guida di ANIA	16
1.6 Sistema sanzionatorio applicabile all'Ente.....	18
1.7 Sistema sanzionatorio previsto per il soggetto agente.....	23
1.8 I reati contemplati dal D.Lgs. 231/01	25
CAPITOLO 2 IL MODELLO AGENZIALE	26
2.1 Struttura Agenziale	26
2.2 Il MOG di Agenzia.....	27
2.3 Fasi di formazione del MOG.....	29
2.4 Procedura di adozione del MOG	30
2.5 Conoscenza e diffusione del MOG di Agenzia.....	31
2.6 Le attività sensibili dell'Agenzia	32
2.7 L'Organismo di Vigilanza	33
2.8 Funzione e poteri dell'OdV.....	35
2.9 Attività di <i>reporting</i> dell'OdV e flussi informativi all'OdV.....	36
2.10 Sistema di deleghe e procure.....	38
PARTE SPECIALE	40
Premessa alla Parte Speciale.....	41
CAPITOLO 3 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/01)	43
3.1 Inquadramento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	43
3.2 Fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	44
3.3 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.).....	45
3.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)	45
3.5 ConcuSSIONE (art. 317 c.p.).....	46
3.6 Corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 c.p.)	47

3.7 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	47
3.8 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)	47
3.9 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	48
3.10 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	48
3.11 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)	49
3.12 Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)	49
3.13 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)	50
3.14 Frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.)	50
3.15 Attività sensibili di Agenzia	50
3.16 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia	51
3.17 Principi specifici per le procedure	53
CAPITOLO 4 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/01)	54
4.1 Le fattispecie dei reati societari	54
4.2 False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)	55
4.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	56
4.4 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	57
4.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	57
4.6 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	57
4.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	57
4.8 Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)	58
4.9 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)	58
4.10 Attività sensibili di Agenzia	58
4.11 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia	59
4.12 Principi specifici per le procedure	59
4.13 Reato di corruzione tra privati (art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, D.Lgs. 231/01)	60
4.14 Attività sensibili di Agenzia	61
4.15 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia	62
4.16 Principi specifici per le procedure	62
CAPITOLO 5 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01)	63

5.1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	63
5.2 Ricettazione (art. 648 c.p.)	63
5.3 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.).....	64
5.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	65
5.5 Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)	65
5.6 Attività sensibili di Agenzia.....	68
5.7 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia	68
5.8 Principi specifici per le procedure.....	68
CAPITOLO 6 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01)	70
6.1 Le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	70
6.2 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	72
6.3 Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)	72
6.4 Attività sensibili di Agenzia	72
6.5 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia	73
6.6 Principi specifici per le procedure.....	73
CAPITOLO 7 REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01).....	74
7.1 Le fattispecie dei reati ambientali.....	74
7.2 Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 152/06)	76
7.3 Attività sensibili di Agenzia	76
7.4 Principi specifici per le procedure.....	76
CAPITOLO 8 REATI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/01)	77
8.1 La fattispecie dei reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	77
8.2 Attività sensibili di Agenzia	77
8.3 Principi specifici per le procedure.....	78
CAPITOLO 9 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER D.LGS. 231/01)	78
9.1 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata	78
9.2 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).....	79
9.3 Attività sensibili di Agenzia	79
9.4 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia	80
9.5 Principi specifici per le procedure.....	80

CAPITOLO 10 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1. D.LGS. 231/01)	81
10.1 Fattispecie delittuose contro l'industria e il commercio	81
10.2 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	81
10.3 Illecita concorrenza con minaccia o con violenza (art. 513 bis c.p.)	82
10.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	82
10.5 Attività sensibili di Agenzia	82
10.6 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia	83
10.7 Principi specifici per le procedure	83
CAPITOLO 11 REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/01)	84
11.1 Fattispecie di reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	84
11.2 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	85
11.3 Attività sensibili di Agenzia	85
11.4 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia	85
11.5 Principi specifici per le procedure	86
CAPITOLO 12 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS D.LGS. 231/01)	86
12.1 Fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito di dati	86
12.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	87
12.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)	87
12.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)	88
12.5 Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)	88
12.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)	89
12.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)	89
12.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	89
12.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)	90
12.10 Attività sensibili di Agenzia	90
12.11 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia	90
12.12 Principi specifici delle procedure	90

CAPITOLO 13 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01)	92
13.1 Fattispecie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	92
13.2 Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 legge sul diritto d'autore, L. 633/41).....	93
13.3 Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis, L. 633/41).....	94
13.4 Attività sensibili di Agenzia	94
13.5 Principi specifici per le procedure.....	94
CAPITOLO 14 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES, D.LGS. 231/01).....	95
14.1 Fattispecie di delitti contro la personalità individuale.....	95
14.2 Attività sensibili di Agenzia	96
14.3 Principi specifici per le procedure.....	96
CAPITOLO 15 REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES, D.LGS. 231/01) ...	96
15.1 Fattispecie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	96
15.2 Attività sensibili di Agenzia	97
15.3 Principi specifici per le procedure.....	97

Allegati

A. Principali fonti normative

A.1 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PERSONE GIURIDICHE).

A.2 Linee Guida di ANIA per il settore assicurativo ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/01.

The decorative element consists of two vertical lines of different shades of blue, positioned to the left of the section header.

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Allianz = Allianz S.p.A., con sede legale in Trieste, Largo Ugo Inneri, 1.

Attività sensibili = attività o processi leciti dell'Agenzia nel compimento dei quali è possibile, in astratto, ipotizzare la commissione di uno o più dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

ANIA = Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

c.c. = codice civile.

c.p. = codice penale.

C.C.N.L. = contratto collettivo nazionale di lavoro attraverso il quale l'Agenzia disciplina il rapporto lavorativo con il personale dipendente.

Circolare n. 83607/2012 = circolare della Guardia di Finanza avente ad oggetto l'attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali, di data 19 marzo 2012.

CdA = Consiglio di Amministrazione.

Codice etico = insieme dei valori fondanti e dei principi di condotta adottati da un organismo.

Collaboratori di Agenzia = personale che è legato all'Agenzia da un contratto di collaborazione a tempo determinato o indeterminato.

Compagnia = impresa di assicurazione che ha conferito mandato all'Agenzia.

Confisca = acquisizione coatta da parte dello Stato di beni o denari quale conseguenza della commissione di un reato.

D.Lgs. 231/01 o Decreto = D.Lgs. di data 08 giugno 2001, n. 231, intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni che norma la responsabilità amministrativa dell'Ente conseguente alla commissione di un reato da parte dei soggetti inseriti nel suo organico (c.d. soggetti apicali e sottoposti).

D.Lgs. 209/05 = Codice delle Assicurazioni Private o CAP.

D.Lgs. 152/06 = Codice dell'Ambiente.

D.Lgs. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio) = recepisce la Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

D.Lgs. 81/08 (Decreto Sicurezza) = Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs. 28/15 = disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera m), della L. 28 aprile 2014, n. 67.

Destinatari = ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/01, tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo ed i dipendenti; il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo all'Agenzia, operano su mandato o sono legati da rapporti giuridici. Destinatari sono dunque gli Organi Sociali, gli Agenti, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti di Agenzia.

Dibattimento = fase del processo penale nella quale si procede alla raccolta ed acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti.

Dipendenti = soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia.

DVR = Documento di Valutazione dei Rischi. E' lo strumento prescritto dal D.Lgs. 81/08 che valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in Agenzia e predispone le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di annullare detti rischi.

IVASS = Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Linee Guida di ANIA = linee guida per il settore assicurativo elaborate dall'ANIA ex art. 6, comma terzo, D.Lgs. 231/01.

MOG o Modello = Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, D.Lgs. 231/01.

Organi Sociali = sia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dell'Agenzia sia i suoi membri.

Organismo di Vigilanza o OdV = organismo interno o esterno deputato al controllo del funzionamento e dell'osservanza del MOG, nonché alla segnalazione della necessità del suo aggiornamento. E' dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

P.A. = Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Principio di legalità = attribuzione alla legge del potere di individuare i fatti costituenti reato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Procedura = documento di varia natura (istruzione, regolamento, ecc.) finalizzato a definire le modalità di realizzazione di una specifica attività o processo.

Quote = misura utilizzata per la determinazione delle sanzioni pecuniarie, compresa tra un minimo di 100 e un massimo di 1.000.

Reati presupposto = reati di cui agli artt. 24 e ss. del D.Lgs. n. 231/01.

Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006 = Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all'art. 183 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Sanzioni interdittive = sanzioni che determinano una compressione della libertà organizzativa dell'Agenzia.

SCI = Sistema di Controllo Interno.

Sistema disciplinare = sistema disciplinare di cui all'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 231/01 consistente nell'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in violazione del MOG.

SISTRI = sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nato su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per permettere l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale.

Soggetti in posizione apicale = persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Agenzia, o di una sua unità organizzativa, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (ex art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/01).

Soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza = persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (ex art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01).

U.I.F. = Unità di Informazione Finanziaria. E' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, e di richiedere ai medesimi, le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo e di analizzarle per valutarne la rilevanza ai fini della comunicazione alle autorità competenti.

Introduzione

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una forma di responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati posti in essere dal personale, di seguito meglio specificato, del quale il medesimo si avvale.

Così facendo, il Legislatore ha voluto derogare al principio espresso nell'antico brocardo "*societas delinquere non potest*", secondo il quale l'Ente non poteva mai essere ritenuto responsabile di un reato per carenza della capacità di azione.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231/01 il principio è stato in parte stravolto, ammettendo che oggi la *societas* può delinquere o, quanto meno, essere chiamata a rispondere di un illecito penale.

Simile scelta rende concreta la volontà di armonizzare la politica criminale nazionale con quella già adottata da altri Stati Membri dell'Unione Europea, quali, a titolo esemplificativo, Francia, Danimarca, Olanda e Portogallo.¹

La responsabilità che si configura in capo all'Ente per i reati posti in essere da soggetti che hanno la rappresentanza, la direzione o l'amministrazione del medesimo, nonché dai soggetti a questi sottoposti, ha carattere amministrativo, anche se, in realtà, trattandosi di una responsabilità conseguente da reato e legata alle garanzie del processo penale, diverge in alcuni punti dall'illecito amministrativo. La propensione per la qualificazione della responsabilità dell'Ente quale responsabilità amministrativa ha l'evidente finalità di assicurare, in parte, il rispetto del principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 della Costituzione.²

¹ Il D.Lgs. 231/01 ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali alle quali l'Italia, già da tempo, ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati Membri, la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali, la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ratificati con L. n. 146 del 2006.

² Articolo 27 della Costituzione: "*La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.*"

Sulla base di queste premesse va comunque preso atto che la responsabilità introdotta dal Decreto costituisce un *tertium genus* di responsabilità, formalmente definita “amministrativa”, ma sostanzialmente con i caratteri propri del sistema penale.

L’Ente risponderà per la “*colpa in organizzazione*”, che sussiste quando la consumazione del reato è dipesa da una “*manca*za” presente nell’ambiente lavorativo nel quale il singolo autore ha operato.

L’Ente tuttavia non è chiamato a rispondere di un qualsiasi reato posto in essere dal dirigente o dal sottoposto, ma dovrà rispondere esclusivamente dei reati tassativamente elencati dal D.Lgs. 231/01: i c.d. “reati presupposto”.

Il Decreto introduce una disciplina volta, tuttavia, a evitare la condanna dell’Ente, prevedendo, attraverso l’adozione di appositi strumenti, quali il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (brevemente MOG) e l’Organismo di Vigilanza (brevemente OdV), la limitazione o l’esclusione dalla responsabilità in parola.

CAPITOLO 1 PRINCIPALI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 I soggetti destinatari del Decreto

Il D.Lgs. 231/01 si rivolge agli Enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono esclusi lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici e gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

1.2 I soggetti agenti

I soggetti che attraverso la loro condotta illecita possono determinare una qualche responsabilità in capo all'Ente (l'Agenzia, nel caso specifico) sono quelli indicati nell'art. 5 del D.Lgs. 231/01, ovvero:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente e persone che esercitano la gestione o il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali).

Il riferimento è, ad esempio, agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori, a destinatari di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti anzidetti (c.d. soggetti sottoposti).

In questa categoria vengono inclusi i dipendenti ma anche i collaboratori e i consulenti esterni.

La circostanza che l'Ente sia ritenuto responsabile per una condotta imputabile ad un soggetto diverso non costituisce una violazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale e, quindi, non può essere considerata come un'ipotesi di responsabilità oggettiva. In forza del rapporto di immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'Ente risponde per fatto proprio.³

La condizione affinché la persona giuridica risponda delle attività poste in essere da tali soggetti è che la persona fisica abbia commesso il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

³ In questo senso, cfr. C. Cass. 27735/2010.

Se, viceversa, la persona fisica ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, l'Ente non è responsabile.⁴

I concetti di interesse e di vantaggio dell'Ente non vanno intesi come sinonimi. In particolare, l'interesse della persona giuridica va valutato *ex ante* e costituisce la prefigurazione di un indebito arricchimento, mentre il vantaggio richiede una verifica *ex post*, dopo che il reato è stato portato a compimento.

E' stato difficile mettere in relazione questi presupposti oggettivi (l'interesse o il vantaggio dell'Ente) con i reati di tipo colposo individuati dal D.Lgs. 231/01. Ci si è chiesti come possa configurarsi un vantaggio o un interesse per un Ente in presenza, ad esempio, di un omicidio colposo.

Il ragionamento logico-giuridico muove dal presupposto che all'Ente viene contestata un'inadeguatezza organizzativa che è ben traducibile in una colpa, nel senso di non cura degli interessi pregiudicabili, magari conseguente ad una volontà di contenimento dei costi, che si traduce in un vantaggio.

1.3 L'onere della prova: i criteri soggettivi di imputazione della responsabilità dell'Ente

Un altro profilo che incide sulla responsabilità dell'Ente è l'onere della prova, vale a dire il profilo processuale.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che se il reato è stato commesso da soggetti che rivestono una posizione apicale all'interno dell'Ente, questo non è responsabile se prova:

- a) di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) idoneo a prevenire i reati della specie di quelli che si sono verificati;
- b) di essere dotato di un Organismo di Vigilanza (OdV);
- c) che il soggetto agente ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il MOG;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

⁴ Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 9.07.2009) ha precisato che l'Ente non risponde quando il reato presupposto del singolo non integra "*neppure parzialmente*" l'interesse dell'Ente medesimo.

Viceversa, se il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7 D.Lgs. 231/01).

Questa situazione è esclusa se l'Ente prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato il MOG.

Pertanto, si può notare che, nel primo caso, l'onere di provare la circostanza esimente della responsabilità ricade sull'Ente. Nel secondo caso, invece, spetterà al Pubblico Ministero dimostrare la responsabilità dell'Ente stesso.

Come precisato nella Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/12 il MOG adottato dall'Ente, per fungere da scriminante, deve essere costruito in modo tale da evitare la realizzazione di determinate condotte illecite; non è sufficiente la mera adozione del Modello, essendo necessaria una efficace ed effettiva attuazione del Modello organizzativo adottato.

In merito, è da rilevare che il legislatore, nonostante l'importanza attribuita nel sistema del D.Lgs. n. 231/2001 ai modelli organizzativi, non ne ha imposto ex lege l'adozione: non c'è alcun dovere legale per un Ente di dotarsi di un modello di organizzazione conforme alle indicazioni del citato decreto.

Tuttavia, non può non rilevarsi come l'adozione del MOG possa essere considerata come una misura ormai praticamente necessaria, e dunque, obbligatoria nei fatti, se non altro per beneficiare del c.d. "scudo protettivo" previsto dal Decreto, dal momento che se l'Ente nell'esercizio della sua libera discrezionalità decide di non dotarsi di un Modello, esso non potrà avvalersi della c.d. "esimente" dalla responsabilità derivante dall'adozione di un valido MOG.⁵

1.4 L'autonomia della responsabilità dell'Ente

L'art. 8 del D.Lgs. 231/01 attribuisce la responsabilità in capo all'Ente anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

⁵ In questo senso, cfr. Trib. Milano, sent. 1774/08 secondo cui: *"l'amministratore delegato e Presidente del CdA di una società è tenuto al risarcimento della sanzione amministrativa di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 231/2001, nell'ipotesi di condanna dell'Ente a seguito di reato, qualora non abbia adottato o non abbia proposto di adottare un modello organizzativo"*.

Pertanto, va distinta la colpevolezza dell'individuo (della quale si occupa il sistema penale tradizionale) dalla responsabilità dell'Ente, disciplinata per l'appunto dal D.Lgs. 231/01.

Nella fattispecie di cui alla superiore lett. a) rientra anche l'ipotesi della assoluzione della persona fisica per non avere commesso il fatto, così che l'Ente potrebbe essere condannato per l'illecito dipendente dallo stesso fatto per il quale l'accusato è stato proscioltto.

In tali situazioni il processo avrà luogo esclusivamente a carico della persona giuridica, non essendo possibile accertare la responsabilità penale dell'autore del reato.

In questo senso si afferma l'autonomia processuale dell'illecito amministrativo, la cui cognizione non è preclusa da particolari esiti dell'accertamento penale.

La responsabilità dell'Ente permane anche in caso di morte del *reo* prima della condanna, di intervenuta prescrizione del reato presupposto e di remissione della querela.

Nell'ipotesi di amnistia, se l'imputato rinuncia alla sua applicazione, non si procederà comunque nei confronti dell'Ente. La *ratio* di tale scelta va rinvenuta nella volontà di non vincolare il destino processuale dell'Ente alle scelte individuali dell'imputato. L'Ente in ogni caso può decidere di rinunciare all'amnistia.

1.5 Le Linee Guida di ANIA

Il presente Modello è stato ragionato prendendo in considerazione le esigenze del settore assicurativo e, più specificatamente, dell'intermediazione assicurativa nel quale opera l'Agenzia e, quindi, le prescrizioni dettate dalle Linee Guida di ANIA.⁶

Le Linee Guida di ANIA non hanno carattere vincolante (come si evince dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/01) e si rivolgono precisamente all'impresa di assicurazione ma, ispirandosi a principi dettati per il settore assicurativo *tout court*, ben possono essere adattate e recepite anche alla struttura agenziale.

Come ribadito dall'ANIA, il Modello deve essere studiato e realizzato in modo da risultare idoneo alla finalità richiesta dalla normativa di cui al Decreto, vale a dire la prevenzione del rischio reato non in astratto, ma nel concreto della specifica realtà

⁶ Il riferimento è alle Linee Guida per il settore assicurativo pubblicate dall'ANIA il 14 febbraio 2003.

agenziale, così da potersi inserire in modo efficace e costruttivo nel quotidiano svolgersi di tale realtà e da divenirne parte integrante.

Le Linee Guida di ANIA suggeriscono di costruire il MOG solo dopo aver effettuato una approfondita indagine circa l'organizzazione dell'Ente con la collaborazione anche di eventuali funzioni di controllo interno, così da riuscire ad individuare gli ambiti e le attività che potrebbero dare luogo al rischio di commissione dei reati e degli illeciti considerati dal D.Lgs. 231/01.

In un'ottica di prevenzione l'ANIA ritiene opportuno:

- elencare i reati e gli illeciti considerati dal D.Lgs. 231/01;
- descrivere l'organizzazione dell'Ente nel suo complesso;
- individuare, nel quadro dell'attività realizzata dall'Ente, gli ambiti e le attività che potrebbero dar luogo alla commissione dei reati considerati dal Decreto con conseguente responsabilità anche per l'Ente;
- esplicitare le attribuzioni delle deleghe e dei poteri agenziali e la relativa estensione, ovviamente in relazione ai reati considerati dal Decreto;
- evitare eccessive concentrazioni di potere in capo a singoli uffici o singole persone;
- garantire una chiara ed organica attribuzione di compiti;
- assicurare che gli assetti organizzativi vengano effettivamente attuati;
- determinare una serie di procedure da seguire per assumere decisioni che ricadono in capo all'Ente e che possono esporlo a responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- prevedere forme di tutela delle disposizioni del MOG, così da evitare la loro elusione;
- imporre procedure di trasparenza e controllo nella formazione delle provviste economiche;
- prevedere in capo a tutti i soggetti che interagiscono all'interno dell'Ente precisi obblighi di informazione verso l'OdV;
- coinvolgere tutto il personale e i collaboratori esterni nell'osservanza del MOG, ad esempio contemplando un sistema di segnalazioni delle violazioni del MOG direttamente all'OdV;

- prevedere lo svolgimento di specifici corsi per la formazione del personale e di quanti altri sottoposti alla direzione o vigilanza dell'Ente e la loro sensibilizzazione con riguardo al rischio di commissione dei reati e illeciti considerati dal Decreto;
- prevedere la comminazione di sanzioni appropriate per il caso di mancato rispetto delle disposizioni recate dal Modello;
- prevedere di portare i principi che hanno guidato alla realizzazione del Modello a conoscenza (nella forma che si ritenga più idonea) delle entità o figure che collaborano o interagiscono con l'Ente, nonché di portare l'intero Modello a conoscenza dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dell'Ente;
- prevedere di inserire nei contratti che regolano i rapporti tra l'Ente e le figure ricomprese nella sua organizzazione una clausola attraverso la cui sottoscrizione i soggetti dichiarano di conoscere il Modello, o perlomeno i principi ispiratori del medesimo;
- prevedere una costante attività di verifica ed aggiornamento del MOG.

1.6 Sistema sanzionatorio applicabile all'Ente

Il D.Lgs. 231/01 (art. 9) contiene al suo interno anche la disciplina dell'apparato sanzionatorio applicabile all'Ente che risponde ad esigenze di prevenzione, valorizzando in chiave premiale il postfatto.

L'art. 9 individua le seguenti tipologie di sanzioni:

- pecuniarie,
- interdittive: tra le quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi,
- la confisca,
- la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria, applicabile a tutti gli illeciti dipendenti da reato ha natura principalmente afflittiva e non risarcitoria, nel senso che viene irrogata con lo scopo di punire l'illecito commesso e non di reintegrare un danno patrimoniale subito da terzi.⁷

La sanzione pecuniaria di cui alla normativa in esame ha una struttura bifasica: la sua applicazione avviene, infatti, attraverso il meccanismo delle quote. In prima battuta il giudice fissa l'ammontare delle quote (che deve essere compreso tra un minimo di 100 e un massimo di 1.000 quote). Il numero delle quote viene determinato applicando i seguenti criteri, previsti all'art. 11 del Decreto:

- la gravità del fatto;
- il grado di responsabilità dell'Ente;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Successivamente, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, il giudice determina il valore della singola quota, compreso tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00. Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, per accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'Ente e la sua posizione sul mercato.

L'art. 12 del Decreto prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Precisamente, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque non può superare l'importo di € 103.291,00 se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio, o ne ha ricavato un vantaggio minimo,
- ovvero quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente:

- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso;

⁷ Cfr. Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/12, Vol. III, pag. 24.

- ha attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni anzidette la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non potrà mai essere inferiore a € 10.329,00.

La sanzione pecuniaria, determinata nei termini di cui sopra, viene sempre applicata in presenza di un illecito; le sanzioni interdittive (già sopra indicate) saranno applicate solo se espressamente previste dal Decreto.

L'art. 13 del Decreto prevede che le sanzioni interdittive vengano applicate al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

In particolare, fra le sanzioni interdittive, quella concernente l'interdizione dall'esercizio dell'attività viene vista come *extrema ratio* e proprio per questo può essere applicata solo quando l'irrogazione di altre sanzioni risulta inadeguata.

In determinate ipotesi il giudice può, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che prevede l'interruzione dell'attività dell'Ente, disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale per una durata pari a quella della pena interdittiva. Ciò può accadere quando l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione recherebbe grave pregiudizio alla collettività, ovvero quando l'interruzione dell'attività dell'Ente è suscettibile di provocare gravi ripercussioni sull'occupazione del territorio.

Attesa la particolare gravità delle sanzioni interdittive, esse non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze del reato o, comunque, si è adoperato in tal senso;
- b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'attuazione di un MOG;
- c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Con la sentenza di condanna dell'Ente è sempre disposta la confisca del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto del reato (utilità economica immediata ricavata), salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione potrà avvenire per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Ente.

Il termine di prescrizione per le sanzioni amministrative è di cinque anni, decorrenti dalla data di consumazione del reato.

Poichè numerosi reati presupposto contenuti nel D.Lgs. 231/01 rientrano tra i reati puniti fino a 5 anni di reclusione (si ricordano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: art. 316 bis c.p. - malversazione a danno dello Stato; art. 316 ter c.p. - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; art. 615 ter c.p. - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; art. 615 quater c.p. - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; art. 635 bis c.p. - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; art. 318 c.p. - corruzione per l'esercizio della funzione), si richiama il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", che ha inserito nel Codice Penale un articolo, il 131 bis, rubricato - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - ai sensi del quale nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi

dell'art. 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

In particolare si precisa che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento deve essere considerato come abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Alla data di redazione del presente Modello manca ancora un indirizzo univoco, sia da parte della giurisprudenza, sia da parte della dottrina, se la causa di non punibilità introdotta dall'art. 131 bis c.p. si applichi anche all'Ente, ovvero sia riferibile esclusivamente alla persona fisica che ha commesso il fatto.

Secondo un orientamento⁸ l'art. 131 bis c.p. rappresenta una causa di non punibilità anche per le persone giuridiche e gli altri soggetti destinatari del D.Lgs. 231/01, con la conseguenza che in presenza di un reato con i caratteri di cui all'art. medesimo non sarebbe punito né l'autore del fatto, né l'Ente nella cui struttura il soggetto agente è inserito, con eccezione dei casi in cui sia ravvisabile una diversa volontà legislativa⁹.

Altra opinione giunge al risultato opposto, partendo dal presupposto che la particolare tenuità del fatto integra una causa di non punibilità del reato che lascia integro il reato come fatto antiggiuridico, ma fa venire meno la sua punibilità in quanto ritenuto di scarsa offensività. Sulla scorta di tale premessa, questo secondo orientamento richiama la Relazione governativa al D.Lgs. 231/01 che dichiara la non

⁸ Seguito da Piermaria Corso (cfr. P. CORSO, Responsabilità dell'ente da reato non punibile per particolare tenuità del fatto, in www.ipsoa.it).

⁹ Ciò accade con riguardo al reato di lesioni gravissime da infortunio sul lavoro che - nonostante i limiti di pena massima contenuti nei 5 anni - rimane punibile sia per la persona fisica che per quella giuridica (art. 131 bis, comma 2, c.p.), laddove il reato di lesioni gravi, ritenuto non punibile per la persona fisica, è non punibile anche per l'Ente (nonostante l'art. 25 septies del Decreto).

estensibilità delle cause di non punibilità all'Ente, ribadendo l'autonomia della responsabilità di quest'ultimo. Conseguentemente, in presenza di un fatto di lieve entità può accadere che la persona fisica ottenga la declaratoria di non punibilità e, viceversa, l'Ente subisca una condanna ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Inoltre la Procura della Repubblica di Palermo ha sviluppato delle Linee Guida, pubblicate il 2 luglio 2015,¹⁰ attraverso le quali propende per l'estensione della causa di non punibilità anche all'Ente.¹¹

1.7 Sistema sanzionatorio previsto per il soggetto agente

L'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, nell'individuare il contenuto dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, indica espressamente quale requisito del MOG, la previsione di un sistema disciplinare che sia idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure nel medesimo indicate.

Va premesso che tale sistema è indipendente e non pregiudica qualsiasi altra conseguenza (di carattere civilistico, amministrativo o penale) che possa derivare dal fatto stesso.

Le sanzioni disciplinari previste dal Modello si applicano in caso di violazione o elusione delle disposizioni del MOG, indipendentemente dalla commissione o meno del reato e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato.

L'Agenzia prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso, posto che la violazione delle prescrizioni contenute nel medesimo ledono di per sé solo il rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere con l'Agenzia, a prescindere che dalle stesse derivi la commissione di uno dei reati puniti dal Decreto.

¹⁰ Consultabili al seguente indirizzo web: http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/4034-esclusione_della_punibilit___per_particolare_tenuit___del_fatto___le_linee_guida_della_procura_di_palermo/

¹¹ *“La disciplina segnata dall’art. 8 del D.Lgs. 231/01 prevede soltanto che l’estinzione del reato, salvo che nell’ipotesi di amnistia, non esclude la responsabilità amministrativa dell’ente con conseguente prosecuzione del procedimento penale nei suoi confronti. Una simile clausola di salvaguardia non è stata introdotta anche con riferimento all’istituto della tenuità del danno, sicché l’archiviazione per la causa di non punibilità in esame riguardante la persona fisica si estende senza dubbio anche a quella giuridica”.*

Tutti i destinatari del MOG hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le violazioni e le presunte violazioni del Modello delle quali sono a conoscenza.

Precisamente le condotte che costituiscono il presupposto per l'applicazione del sistema sanzionatorio del MOG sono le seguenti:

- assunzione, nello svolgimento delle attività sensibili di Agenzia, di condotte non conformi alle prescrizioni del MOG, tali da esporre la medesima al rischio di condanna ai sensi del Decreto;
- violazione di procedure interne previste dal MOG per lo svolgimento delle attività sensibili.

Nell'individuazione del sistema sanzionatorio previsto per i propri dipendenti l'Agenzia richiama integralmente l'apparato sanzionatorio contemplato dal C.C.N.L. applicato ai medesimi, in vigore.

Allo stato di redazione del presente Modello il C.C.N.L. SNA individua le seguenti tipologie di sanzioni disciplinari: 1) biasimo inflitto verbalmente; 2) biasimo inflitto per iscritto; 3) multa nella misura non eccedente le 4 ore della normale retribuzione; 4) sospensione dalla retribuzione o dal servizio per un massimo di dieci giorni; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

In caso di violazioni commesse dai dipendenti dell'Agenzia, la sanzione dovrà essere irrogata rispettando la procedura dettata dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) e le ulteriori ed eventuali prescrizioni previste dal C.C.N.L. applicato e sopra richiamato.

L'individuazione della tipologia di sanzione da applicare sarà effettuata considerando i seguenti criteri generali:

- gravità della violazione;
- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- potenzialità del danno derivante all'Agenzia;
- posizione ricoperta dal soggetto che ha commesso la violazione;
- eventuale concorso di altri soggetti nella violazione.

Ai soggetti che rivestono incarichi di dirigenza, rappresentanza e amministrazione dell'Ente, è richiesto, a mezzo sottoscrizione del presente Modello, di impegnarsi a rispettare le disposizioni del MOG, pena la sanzionabilità dei soggetti stessi.

Nei contratti di collaborazione sottoscritti con i collaboratori iscritti in Sezione E dovrà essere inserita una clausola che prevede espressamente il rispetto della normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente.

La violazione grave delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01 da parte di un collaboratore dell'Agenzia potrà determinare la risoluzione del relativo rapporto di collaborazione, fatto salvo il risarcimento di ogni danno arrecato all'Agenzia.

Qualora l'Agenzia decida di esercitare il diritto di recesso nei confronti del collaboratore dovrà preventivamente assicurare il contraddittorio, mediante audizione del collaboratore iscritto in Sezione E.

La violazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01 da parte del membro dell'OdV determina la revoca del medesimo dall'incarico.

1.8 I reati contemplati dal D.Lgs. 231/01

La responsabilità introdotta dal Decreto nei confronti degli Enti segue il principio di legalità e, pertanto, si configura esclusivamente in presenza della commissione di uno o più dei reati tassativamente individuati dal Decreto medesimo.

L'elenco dei reati richiamato dal Decreto non è immutabile, essendo costantemente oggetto di aggiornamento e modifica in relazione alle diverse esigenze di prevenzione che emergono per effetto dell'attività svolta dall'Ente e delle nuove previsioni legislative.

In questa parte generale, ai soli fini identificativi, si procede ad una elencazione per classi dei reati puniti dal Decreto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- reati transnazionali (introdotti dalla L. 146/2006);
- reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1);¹²

¹² Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 7, lett. b) della L. 23.07.2009, n. 99.

- reati societari e reato di corruzione tra privati (art. 25 ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1);¹³
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- abusi di mercato (art. 25 sexies);
- omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);¹⁴
- reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);¹⁵
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);¹⁶
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);¹⁷
- reati ambientali (art. 25 undecies);¹⁸
- reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).¹⁹

Per una descrizione specifica di ogni singola figura di reato di rilievo per l'Agenzia si rinvia alla parte speciale del presente Modello.

CAPITOLO 2 IL MODELLO AGENZIALE

2.1 Struttura Agenziale

L'Agenzia Zenith S.r.l. ha sede legale a Arona (NO), Corso Liberazione, 61 e presenta una sede secondaria a Gravellona Toce (VB), Corso Roma, 4 e subagenzie a Lesa (NO), Via Roma, 59, a Inverio (NO), Piazza Manzetti, 17 e a Stresa (VB), Via Ottolini, 2.

¹³ Articolo inserito dall'art. 3 della L. 9.01.2006, n. 7.

¹⁴ Articolo inserito dall'art. 9 della L. 3.08.2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81.

¹⁵ Articolo inserito dall'art. 63 del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231. La rubrica è stata successivamente modificata dall'art. 3, comma 5, lett. b) della L. 15.12.2014, n. 186.

¹⁶ Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c) della L. 23.07.2009, n. 99.

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, della L. 3.08.2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2 D.Lgs. 7.07.2011, n. 121.

¹⁸ Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 7.07.2011, n. 121.

¹⁹ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 16.07.2012, n. 109.

L'Agenzia svolge attività di intermediazione assicurativa per Allianz S.p.A., Allianz Global Corporate & Specialty Se, Allianz Global Life Limited, AWP P&C S.A., ARAG Se, Uniqua Assicurazione S.p.A. e Aviva Italia S.p.A. (plurimandataria).

La struttura organizzativa/operativa dell'Agenzia risulta composta da:

- personale dipendente,
- collaboratori iscritti in Sezione E,
- altri collaboratori.

L'Agenzia intermedia inoltre servizi assicurativi giusta ruoli di collaborazione con altri intermediari iscritti nelle Sezioni A e B del RUI.

2.2 Il MOG di Agenzia

Il presente Modello è redatto in base alle prescrizioni dettate dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/01 e dalla normativa dal medesimo richiamata, alle direttive previste dalle Linee Guida di ANIA, dai Codici Etici delle Compagnie mandanti, nonché ai principi elaborati da Allianz per il "Modello 231" di Agenzia, c.d. MOG Master, oltre che alle specificazioni contenute nella Circolare della Guardia di Finanza, n. 83607/12.

Lo scopo del presente Modello è, pertanto, quello di predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato a sviluppare nei soggetti che operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter determinare illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti, non solo per se stessi, ma anche per l'Agenzia. Un tanto al fine di eliminare o, comunque, ridurre al minimo il rischio di una pronuncia di condanna a carico dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Attraverso il Modello, l'Agenzia, assume la consapevolezza che nello svolgimento di talune attività rientranti nel suo oggetto sociale sussiste il rischio di commettere alcuni dei reati puniti dal Decreto e pertanto adotta tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione della commissione di tali reati.

Il Modello costituisce regolamento interno dell'Agenzia e deve essere osservato anche da tutti i collaboratori esterni dell'Ente (es. i collaboratori iscritti in Sezione E, dei quali può avvalersi l'Agenzia per promuovere lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa).

Con l'adozione del Modello l'Agenzia dichiara di non tollerare comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui l'Agenzia fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale dell'Agenzia.

L'efficacia del Modello viene garantita attraverso il suo costante adeguamento alla struttura dell'Agenzia e alla previsione di un sistema sanzionatorio disciplinare, più sopra esplicitato, applicabile a tutte le ipotesi di violazione o elusione delle prescrizioni in esso contenute.

Il Modello è portato a conoscenza del personale dell'Ente attraverso interventi di comunicazione e diffusione modulati in base alle responsabilità ricoperte nell'ambito dell'organizzazione e al diverso livello di coinvolgimento nelle attività a rischio.

Il Modello si basa sui seguenti principi di un adeguato Sistema di Controllo Interno:

- il principio di tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
- il principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- il principio di formalizzazione delle deleghe;
- il principio della comunicazione obbligatoria all'OdV di tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento del suo incarico.

In conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1), lett. b), del Decreto, il presente Modello dovrà essere aggiornato in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa di Agenzia, derivanti, ad esempio, da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa che dipendono dallo svolgimento di nuove attività.

Richiamiamo i principi generali di comportamento a cui l'Agenzia si deve attenere:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;

- ripartizione dei poteri autorizzativi, delle competenze e delle responsabilità sulla base di principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità;
- sicurezza degli accessi e dei flussi finanziari.

Inoltre, al fine di rafforzare il contenuto delle prescrizioni contenute nel MOG e le finalità stesse del Modello, l'Agenzia dichiara di ispirarsi ai principi sanciti dal Codice Etico delle Compagnie mandanti impegnandosi ad assumere comportamenti conformi ai principi di legalità, lealtà e correttezza.

I soggetti che intrattengono rapporti con la clientela dell'Agenzia e che operano nella rete distributiva sono tenuti a comportarsi, nell'esercizio della loro attività professionale, con diligenza, correttezza e trasparenza.

Conformemente a quanto sopra, l'Agenzia orienta la propria attività alla soddisfazione della clientela ed assicura l'elevato *standard* di qualità di intermediazione dei prodotti e dei servizi delle Compagnie mandanti di cui sopra.

I principi di riferimento del presente Modello si integrano quindi con quelli del Codice Etico delle predette Compagnie mandanti, anche se il MOG, dando attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01, ha portata e finalità diverse rispetto al Codice Etico. Infatti, va precisato che il Codice Etico ha portata generale e contiene una serie di principi di etica aziendale che l'Agenzia riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali. Il Modello soddisfa, invece, l'esigenza di predisporre un sistema di regole interne al fine di prevenire il rischio della commissione di particolari tipologie di illeciti.

2.3 Fasi di formazione del MOG

La predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata preceduta dallo svolgimento di attività propedeutiche e preparatorie che possono essere suddivise in differenti fasi e che di seguito vengono indicate:

- la descrizione del contesto dell'Agenzia e dell'attività tipica svolta dalla medesima (intermediazione assicurativa);
- l'individuazione delle c.d. attività sensibili, vale a dire delle attività a rischio reato che vengono realizzate dall'Agenzia. Si tratta delle attività o dei processi nello svolgimento dei quali vi è la possibilità di incorrere nella

commissione di uno dei reati puniti dal D.Lgs. 231/01. Un tanto è avvenuto sia tenendo conto dell'attività tipica svolta dall'intermediario, sia a seguito di specifico assessment dell'Agenzia attraverso questionari e interviste (in particolare: intervista giusta questionario di data 08.06.2016, intervista giusta questionario di data 22.06.2016, intervista telefonica e raccolta documentazione sulla struttura agenziale);

- l'individuazione dei Sistemi di Controllo Interno già adottati dall'Agenzia in relazione allo svolgimento delle attività sensibili;
- l'implementazione dei Sistemi di Controllo Interno già adottati dall'Agenzia per la programmazione dello svolgimento delle attività sensibili nell'ottica di ridurre al minimo il rischio di realizzazione di uno dei reati richiamati dal Decreto, ovvero l'istituzione di Sistemi di Controllo Interno volti a disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili dell'Agenzia, qualora non ancora previsti dall'Ente.

L'Agenzia si avvale dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma primo, lett. b), del Decreto, al quale ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne le proposte per il suo aggiornamento. Allo scopo di garantire l'adempimento delle prescrizioni dettate dal MOG, l'Agenzia ha:

- definito un sistema di flussi informativi rivolti all'OdV;
- definito le attività di diffusione e sensibilizzazione del MOG all'interno della rete agenziale e anche all'esterno, nei confronti di tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la medesima;
- assicurato l'applicazione di sanzioni disciplinari nelle ipotesi di violazione o di elusione delle prescrizioni indicate nel MOG.

2.4 Procedura di adozione del MOG

Il presente Modello è stato ragionato tenendo conto dell'attività dell'Agenzia e ponendola a confronto con le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01, con l'evidente finalità di sottrarre l'Agenzia al rischio di una condanna per gli illeciti posti in essere dalle figure apicali e dai sottoposti inseriti nella sua struttura organizzativa.

Il MOG viene adottato con approvazione da parte dell'organo amministrativo, in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/01.

Al medesimo è demandato anche il compito di aggiornare il presente Modello con, ad esempio, l'integrazione della Parte Speciale relativamente ad altre tipologie di reati espressamente previste nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/01 e considerate rilevanti per l'Agenzia. Gli aggiornamenti del Modello saranno proposti dall'Organismo di Vigilanza.

Il Modello sarà adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate di volta in volta nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, alle più importanti pronunzie giurisprudenziali, nonché in base agli accadimenti concreti che avranno luogo nella vita dell'Agenzia e che verranno ritenuti rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Modello.

2.5 Conoscenza e diffusione del MOG di Agenzia

L'Agenzia deve comunicare il Modello organizzativo adottato (e quindi ogni successivo aggiornamento) allo scopo di assicurare che tutti i destinatari siano a piena conoscenza sia delle procedure da seguire, per compiere correttamente le proprie mansioni, sia delle sanzioni che conseguono ad eventuali inosservanze.

L'Agenzia rende disponibile una copia del MOG nei locali in cui svolge attività di intermediazione e provvede anche alla pubblicazione del medesimo sul sito internet.

Contestualmente all'adozione del MOG, una copia è stata distribuita a tutto il personale dell'Agenzia, nonché ai collaboratori esterni e, successivamente, ciò avverrà in coincidenza con le nuove assunzioni.

Ogni nuovo dipendente è informato circa il fatto che l'Ente ha adottato un proprio Modello e che tale documento è consultabile nei locali ove viene svolta l'attività di intermediazione e sul sito internet. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare all'Ente una dichiarazione sottoscritta nella quale si attesti l'impegno ad osservarne le prescrizioni nello stesso contenute.

Per i collaboratori iscritti nella Sezione E si prevede la specifica clausola più sopra richiamata con la quale gli stessi dichiarano di rispettare il Decreto in parola.

L'Agenzia deve prendere attentamente in considerazione l'opportunità, ovvero la necessità, di prevedere idonei momenti di illustrazione e formazione del personale, per garantire che la comunicazione non rimanga teorica ma sia compresa adeguatamente, soprattutto in relazione alle attività in cui il rischio di commissione dei reati è stato valutato come più elevato.

2.6 Le attività sensibili dell'Agenzia

A seguito di specifica attività di assessment che ha riguardato l'Agenzia, attraverso la quale si è giunti all'individuazione delle aree di rischio rilevanti ai fini della responsabilità introdotta dal Decreto, è emerso che le attività sensibili allo stato riguardano:

- a) i reati contro la P.A. e i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- b) i reati societari e il reato di corruzione tra privati;
- c) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- d) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- e) i reati ambientali;
- f) i reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- g) i delitti di criminalità organizzata;
- h) i delitti contro l'industria e il commercio;
- i) i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- j) i delitti informatici, di trattamento illecito di dati;
- k) i delitti in violazione del diritto d'autore;
- l) i delitti contro la personalità individuale;
- m) i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il rischio relativo alla commissione dei reati di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime, dei reati di corruzione tra privati, dei reati in materia di falsità in

monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, dei reati ambientali, dei delitti di criminalità organizzata e dei delitti contro la personalità individuale è un rischio che appare contenuto; tuttavia, appare opportuno, in relazione alla finalità di prevenzione propria del MOG, includerlo prudenzialmente nel Modello.

L'OdV ha il compito di individuare le ulteriori attività a rischio che, a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività posta in essere dall'Agenzia, potranno essere suscettibili di rientrare tra le attività sensibili.

2.7 L'Organismo di Vigilanza

L'efficace attuazione del MOG dipende dall'istituzione dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma primo, lett. b), del D.Lgs. 231/01 attribuisce all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento, attribuendo al medesimo autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'OdV può avere composizione monocratica o collegiale; la sua formazione dipende dalle dimensioni dell'Ente. Il D.Lgs. 231/01 individua esclusivamente dei criteri di carattere generale per l'attribuzione dell'incarico di OdV stabilendo che: a) negli Enti di piccole dimensioni i compiti dell'organismo di vigilanza possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente (cfr. art. 6, comma 4 del Decreto); b) nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza (cfr. art. 6, comma 4-bis del Decreto).

Le Linee Guida di ANIA, considerando il testo formale del Decreto e le esigenze specifiche del settore assicurativo, suggeriscono di affidare le funzioni di OdV ad un soggetto già appartenente alla struttura organizzativa dell'Ente. In particolare, con riferimento agli Enti di piccole dimensioni, le Linee Guida richiamano la previsione di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto secondo cui le funzioni di OdV possono essere svolte direttamente dall'organo dirigente.

La Circolare della Guardia di Finanza, n. 83607/12, precisa che in quest'ultimo caso l'organo dirigente potrà avvalersi di professionisti esterni cui affidare l'incarico di svolgere verifiche sul rispetto e sull'efficacia del Modello.

Non prevedendo la normativa in commento alcuna definizione di “Enti di piccole dimensioni”, la Circolare della Guardia di Finanza ritiene possibile ricorrere alla definizione comunitaria di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/Ce in data 06.05.2003, ratificata con D.M. 18.04.2005, che all’art. 2, comma 2, definisce tali quegli enti che presentano contemporaneamente le seguenti due condizioni:

- un numero di occupati non superiore alle 49 unità, intendendo per tali i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
- un totale di bilancio annuo o un fatturato annuo, quali risultanti dall’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, non superiore ai 10 milioni di euro.

Tenuto conto della struttura agenziale e facendo applicazione delle considerazioni sopra riportate, l’Agenzia istituisce un organismo di vigilanza monocratico individuato nel socio con minore ingerenza in concreto nell’amministrazione dell’Agenzia.

L’OdV si riserva la facoltà di farsi coadiuvare da professionisti esterni in presenza di un conflitto di interessi con l’Ente, ovvero qualora si verifichi una situazione che richiede il possesso di competenze specifiche, al fine di assicurare l’indipendenza e l’efficacia dell’OdV.

L’Agenzia, facendo applicazione del richiesto requisito dell’onorabilità in capo ai membri dell’OdV, ha individuato delle cause di ineleggibilità, precisando che le funzioni dell’organismo di vigilanza non possono essere attribuite al soggetto che a) è stato condannato, anche in primo grado o, attraverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per uno dei reati puniti dal Decreto; b) è stato interdetto, anche solo in via temporanea, o sospeso dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

L’OdV si dota di un proprio Regolamento e dispone di autonomi poteri di spesa, che esercita attraverso un budget approvato annualmente.

L’Organismo garantisce la continuità della sua azione, curando l’attuazione e il costante aggiornamento del Modello.

La pronuncia di una sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del Decreto a carico dell'Agenzia a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell'attività di vigilanza determina la decadenza immediata dell'OdV.

Quest'ultimo è revocato, oltre che nel caso di violazione delle prescrizioni del MOG di Agenzia in presenza di una giusta causa (ad esempio infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo all'OdV i requisiti richiesti, ovvero a seguito della cessazione del rapporto di dipendenza / collaborazione con l'Agenzia.

2.8 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'effettività e sull'osservanza del MOG da parte dei destinatari nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del MOG in relazione alla struttura agenziale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/01;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del MOG, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni agenziali e/o normative. Ciò avviene mediante:
 - la presentazione di proposte di adeguamento del MOG verso l'organo amministrativo in grado di dare loro concreta attuazione;
 - la successiva verifica dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni adottate (c.d. *follow up*).

L'OdV, nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'effettiva attuazione del MOG, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo:

- svolge periodicamente ispezioni sull'attività posta in essere dall'Agenzia;
- ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti riguardanti le attività a rischio, che può richiedere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del MOG;
- può rivolgersi, per problematiche di particolare complessità, a componenti esterni;

- conduce indagini interne per verificare la sussistenza di eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel MOG, portate alla sua attenzione attraverso specifiche segnalazioni o delle quali viene a conoscenza nello svolgimento dell'attività di vigilanza;
- svolge ispezioni a campione sulle procedure operative relative alle aree a rischio di reato;
- può individuare ulteriori attività a rischio rispetto a quelle già contemplate dal MOG che potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili;
- monitora le iniziative per la diffusione della conoscenza e dell'apprendimento del MOG e, ove necessario, contribuisce a predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del MOG, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- è costantemente informato circa le operazioni straordinarie dell'Agenzia.

Nel rispetto delle funzioni sopra indicate, l'OdV, in totale autonomia, pianifica le proprie attività definendo, di volta in volta, i criteri di selezione e i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare per quelle attività e/o aree cosiddette "a rischio reato".

Tale pianificazione dovrà essere documentata mediante la predisposizione del "Piano di Azione" o "Piano operativo dell'OdV" che:

- individua un calendario delle riunioni dell'OdV;
- definisce le attività ispettive che intende compiere nel corso dell'anno;
- identifica le funzioni e i processi coinvolti e le attività che saranno svolte.

Si precisa che l'OdV non dispone di poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura agenziale o sanzionatori nei confronti dei destinatari del MOG.

2.9 Attività di *reporting* dell'OdV e flussi informativi all'OdV

All'OdV è assegnato il compito di informare l'intera organizzazione e tutte le parti terze dell'adozione del MOG e del suo contenuto.

L'OdV riferisce all'organo decisionale sull'attività posta in essere, sulle eventuali criticità emerse all'interno dell'Agenzia e sulle eventuali necessità di aggiornamento del MOG.

Il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni dell'OdV presuppone anche un continuo flusso di informazioni verso lo stesso organo.

L'obbligo di dare informazione all'OdV incombe principalmente sulle funzioni preposte allo svolgimento delle attività a rischio reato, e, più in generale, su tutti i dipendenti dell'Agenzia, mediante:

- flussi informativi periodici;
- segnalazioni anonime e non.

L'obbligo di informativa verso l'OdV sussiste:

- quando si viene a conoscenza di fatti o notizie che, anche solo potenzialmente, potrebbero determinare la responsabilità dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- in presenza di un procedimento giudiziario avviato a carico dei destinatari ai quali siano contestati i reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- di fronte a violazioni del MOG, ad anomalie o atipicità rispetto ai principi del MOG;
- di fronte a decisioni che influiscono sulla struttura dell'Agenzia (a titolo esemplificativo, si può pensare all'organizzazione dell'Agenzia sotto una diversa ragione sociale);
- nel caso di irrogazione di sanzioni disciplinari a soggetti inseriti nell'organizzazione dell'Agenzia.

Questo genere di informazioni sono immediatamente trasmesse all'OdV, al fine di assicurare l'effettività dei compiti affidati all'Organismo, ovvero di garantire la verifica circa l'efficienza del MOG e l'accertamento, a posteriori, delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

La predisposizione e l'attuazione di flussi informativi idonei e tempestivi verso l'OdV dà esecuzione alla disposizione generale di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/01.

L'OdV prende in considerazione le segnalazioni ricevute, valutando preventivamente la fondatezza di quelle anonime e svolgendo una successiva

attività di indagine per accertare le presunte violazioni delle prescrizioni contenute nel MOG.

Terminata l'istruzione, l'OdV informa tempestivamente l'organo deputato, il quale assumerà i provvedimenti del caso.

L'OdV garantisce l'anonimato del segnalante, ovvero garantisce lo stesso da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fermo restando gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dei soggetti accusati erroneamente.

L'Agenzia predispone un canale di comunicazione diretta con l'OdV al fine di agevolare il processo di comunicazione e/o informazione delle segnalazioni anzidette da parte dei destinatari del MOG. I soggetti interessati devono inoltrare apposita comunicazione indirizzata all'OdV tramite posta ordinaria presso la sede legale dell'Agenzia.

2.10 Sistema di deleghe e procure

In un'ottica di prevenzione l'Agenzia ha definito il sistema di deleghe e di procure in maniera da distinguere compiti e funzioni, con la conseguenza di garantire la tracciabilità e l'evidenza delle operazioni svolte con tali modalità dai dipendenti e dai collaboratori.

Per delega si intende un atto interno di attribuzione di funzioni e di compiti; per procura si intende un atto unilaterale di natura negoziale con il quale un soggetto conferisce, in maniera espressa o tacita, ad un terzo il potere di rappresentanza.

Con riferimento alle deleghe:

- tutti coloro che intrattengono per conto dell'Agenzia rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso,
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi,
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente.

Con riferimento alle procure:

- possono essere conferite a persone fisiche espressamente individuate nelle procure medesime oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti di analoghi poteri,
- le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, comprendono l'estensione dei poteri di rappresentanza e i limiti di spesa,
- le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore.

Al fine di dare concreta attuazione al D.Lgs. 231/01, tutte le procedure agenziali ed il sistema di deleghe e procure sono sottoposti ad un costante processo di revisione, che rappresenta l'elemento fondamentale per lo sviluppo di un sistema di monitoraggio continuo dei rischi.

Two vertical lines, one light blue and one dark blue, positioned to the left of the section header.

PARTE SPECIALE

Premessa alla Parte Speciale

L'art. 6, comma 2, del Decreto individua le esigenze alle quali deve rispondere il MOG. Precisamente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per fungere da scriminante della responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto, deve:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Conseguentemente, ciascuna attività sensibile di Agenzia sarà svolta nel rispetto di principi e di procedure specifiche individuate al fine di evitare (o comunque ridurre al minimo) il rischio di realizzazione di uno dei reati puniti dal Decreto da parte dei soggetti deputati allo svolgimento di quelle specifiche attività.

Nell'individuazione delle procedure regolatrici, il presente Modello ha predisposto una serie di principi generali che devono essere osservati nello svolgimento di tutte le attività da parte dell'Agenzia. Nello specifico, si tratta di assicurare:

- una chiara e organica distribuzione di compiti tra tutti i dipendenti e collaboratori dell'Agenzia;
- la tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto (ad esempio richiesta di finanziamenti pubblici);
- il flusso costante delle informazioni rilevanti all'OdV.

Le previsioni della Parte Speciale del MOG si applicano ai soggetti inseriti nell'organigramma dell'Agenzia e operanti nelle aree di attività a rischio, come di seguito individuate in relazione a ciascuna fattispecie di reato illustrata.

Ai destinatari del MOG è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nella Parte Speciale;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La Parte Speciale, articolata con riferimento ad ognuna delle classi di reato contemplate dal Decreto, esplicita, per singola categoria di reato:

- le fattispecie di reato che potrebbero essere commesse in Agenzia, ad opera dei dipendenti o dei collaboratori;
- la mappatura delle attività sensibili dell'Agenzia, nel cui svolgimento vi è il rischio di incorrere nella commissione di una delle fattispecie di reato punite dal Decreto;
- i principi comportamentali che devono regolare lo svolgimento delle attività sensibili di Agenzia e i presidi organizzativi che si reputa necessario istituire al fine di monitorare lo svolgimento delle attività sensibili.

CAPITOLO 3 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/01)

3.1 Inquadramento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione.

Rientrano in questa categoria, in particolare, gli Enti che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi per le Amministrazioni Pubbliche.

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.Lgs. 231/01 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A..

I delitti commessi nei confronti della P.A., ai quali rimandano gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, sono quelli disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale.

Il concetto di Pubblica Amministrazione comprende tutta l'attività dello Stato. Sono delitti contro la Pubblica Amministrazione quelli che colpiscono l'attività funzionale dello Stato di carattere legislativo, giurisdizionale o amministrativo.

Si fornisce di seguito un'elencazione ampia, ma non esaustiva, degli Enti pubblici:

- le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e locali e degli Enti pubblici non economici;
- gli Organi della Commissione Europea, la Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- le imprese pubbliche e i soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica.

Taluni dei reati contro la P.A. sono reati propri, nel senso che possono essere commessi solo da specifiche categorie di soggetti: i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 357 c.p. sono pubblici ufficiali *“coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, intendendosi per

funzione amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo, sono pubblici ufficiali coloro che ricoprono cariche di vertice all'interno dello Stato o di Enti territoriali e, più in generale, coloro i quali in base allo statuto e al sistema di deleghe/procure adottato ne formano la volontà o la portano all'esterno attraverso l'esercizio del potere di rappresentanza.

Conseguentemente, si rileva che vengono definite come *“funzioni pubbliche”* quelle attività amministrative che costituiscono esercizio di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi.

Sono, invece, incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p. *“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Per pubblico servizio il legislatore intende quel servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, ma privo dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Sono incaricati di un pubblico servizio gli impiegati di un ufficio pubblico, i dipendenti di Autorità di vigilanza privi di poteri autoritativi e i dipendenti di Enti che, pur essendo privati, svolgono servizi pubblici.

3.2 Fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gli artt. 24 e 25 del Decreto richiamano i seguenti reati:

- malversazione a danno dello Stato;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- concussione;
- corruzione per l'esercizio di una funzione;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;

- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- istigazione alla corruzione;
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri;
- truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico.

3.3 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Commette tale fattispecie delittuosa il soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione che avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata si sia effettivamente svolta.

Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati richiesti.

Esempio

Utilizzo di fondi ricevuti da un finanziamento pubblico per svolgere attività di formazione del personale per adempiere pagamenti a diverso titolo per l'Agenzia.

3.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

La fattispecie punita dall'art. 316 ter c.p. si configura quando qualcuno in Agenzia pone in essere uno dei seguenti comportamenti:

- a) utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;
- b) omissione di informazioni dovute

al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questa ipotesi, contrariamente a quanto visto in merito al paragrafo precedente, non ha rilevanza l'utilizzo che viene fatto delle erogazioni indebitamente ricevute; il momento consumativo del reato coincide con l'ottenimento dei finanziamenti. Per la commissione del reato si richiede che le somme ricevute a titolo di contributo o di finanziamento non siano dovute in quanto mancano i presupposti per poterle ottenere e, di conseguenza, manca la giustificazione di un pubblico interesse.

La fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. è residuale rispetto all'ipotesi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui all'art. 640 *bis* c.p..

Esempio

Rilascio di copertura assicurativa o garanzia fideiussoria necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di un proprio assicurato, pur essendo a conoscenza che il garantito non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento di quell'erogazione pubblica.

3.5 Concussione (art. 317 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Esempio

Qualcuno in Agenzia in concorso con un pubblico ufficiale si fa promettere da un terzo un pagamento non dovuto.

3.6 Corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 c.p.)

La fattispecie si verifica quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Esempio

Qualcuno in Agenzia offre ad un finanziere una somma di denaro perché questi si impegni ad informarlo di eventuali controlli fiscali organizzati dal proprio comando sull'Agenzia e ad intervenire positivamente per impedire accertamenti sfavorevoli alla medesima.

3.7 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetti la promessa per omettere o ritardare atti del suo ufficio oppure per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi in un atto contrario ai suoi doveri, illecito in quanto contrario a norme imperative o illegittimo poiché in contrasto con uno specifico dovere dell'ufficio.

Questa fattispecie di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre dalla concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Esempio

Il pubblico ufficiale che accetta denaro da qualcuno dell'Agenzia per garantire l'aggiudicazione di una gara all'Agenzia, violando il dovere di imparzialità.

3.8 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Tale fattispecie delittuosa si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo), l'Agenzia corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato ma anche un cancelliere o

un altro funzionario) commettendo le condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p.. Questa ipotesi di reato si realizza al fine di ottenere un vantaggio anche per l'Agenzia che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

Esempio

Qualcuno dell'Agenzia versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, il deposito di memorie o di produzioni documentali.

3.9 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Questa fattispecie criminosa si configura nei casi in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità.

Esempio

L'Agente, nel corso di una visita ispettiva da parte di un funzionario IVASS, viene indotto dal medesimo ad assumere il proprio figlio nell'Agenzia.

3.10 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Si tratta di una forma anticipata di "corruzione" che ricorre quando, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, questa non si perfeziona in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta.

Esempio

Si rinvia all'esempio precedentemente indicato per il reato di corruzione per l'esercizio di una funzione.

3.11 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Questo articolo non fa altro che estendere ai membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri i reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione.

E' un reato che si concretizza nelle fattispecie sopra descritte, nelle quali però il "corrotto" è un membro della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee ovvero un funzionario delle Comunità europee e degli Stati esteri.

Esempio

Si rinvia agli esempi sopra indicati riferendo a soggetti della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri.

3.12 Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

La norma punisce chi pone in essere artifici o raggiri, tali da arrecare un danno allo Stato, a un Ente Pubblico o all'Unione Europea, allo scopo di realizzare un ingiusto profitto.

Esempio

Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara qualcuno in Agenzia fornisce alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

3.13 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La fattispecie si configura quando gli artifici e i raggiri sono posti in essere per ottenere erogazioni pubbliche.

Esempio

Qualcuno dell'Agenzia, d'accordo con il cliente e pertanto in concorso con lo stesso, pone in essere condotte fraudolente, consistenti in artifici (ad esempio documentazione artefatta), al fine di ottenere un contributo pubblico.

3.14 Frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Punisce il soggetto che alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Esempio

Dopo aver ottenuto un finanziamento, qualcuno dell'Agenzia viola il sistema informatico dell'Ente pubblico erogatore, modificando i dati ed inserendo un importo relativo ai finanziamenti maggiore di quello ottenuto in modo legittimo.

3.15 Attività sensibili di Agenzia

Le attività sensibili svolte dall'Agenzia nei rapporti con la P.A. sono le seguenti:

- gestione in generale dei rapporti con la P.A. (ad esempio gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza per scambi di comunicazioni, gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza nel corso di verifiche e ispezioni, gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per gli adempimenti tributari e fiscali, gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio in generale, gestione dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali per gli adempimenti retributivi e previdenziali connessi al

personale dipendente e ai collaboratori esterni, gestione con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro);

- svolgimento di attività di intermediazione con la P.A.;
- conferimento di deleghe o procure per lo svolgimento di attività di intermediazione con la P.A.;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego per iniziative di pubblico interesse o per l'esercizio della propria attività agenziale (ad esempio da destinare ad attività di formazione ovvero a investimenti in Agenzia);
- gestione dei rapporti con i dipendenti (ad esempio in sede di selezione e assunzione, di gestione della retribuzione e di eventuale corresponsione di premi);
- gestione dei rapporti in cui la P.A. è controparte del cliente;
- gestione degli affari legali e di attività giudiziali e stragiudiziali;
- ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni (ad esempio richiesta di concessioni edilizie, autorizzazioni comunali e certificati);
- acquisto di beni, servizi e consulenze (ad esempio gestione della selezione del fornitore, della fase di definizione dell'acquisto, del controllo sull'effettività del servizio acquistato);
- gestione dei flussi monetari e finanziari (ad esempio gestione della contabilità e dei pagamenti);
- gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici agenziali (ad esempio attività di trasmissione di dati su supporti informatici a P.A.);
- assunzione di incarichi per lo svolgimento di attività istituzionale e politica;
- gestione di erogazioni liberali (ad esempio gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e donazioni).

3.16 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

In via generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente,

integrino, direttamente o indirettamente le fattispecie di reato considerate dal Decreto (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure di Agenzia individuate nella presente Parte Speciale.

In un'ottica di prevenzione l'Agenzia è altresì tenuta ad astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non siano così gravi da realizzare le fattispecie di reato ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

Nell'ambito dei suddetti divieti, in conformità a quanto sancito nel Codice Etico delle Compagnie mandanti, è in particolare fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro – di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione – nei confronti di pubblici funzionari ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio;
- offrire, accettare, promettere o autorizzare doni, omaggi ed ogni altra gratuita prestazione al di fuori di quanto previsto dalla prassi agenziale (vale a dire ogni forma di regalo offerto non di modico valore ed eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto – o interpretabile come potenzialmente rivolto – ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività agenziale). In particolare, ai rappresentanti delle P.A. o a loro familiari non devono essere offerti, né direttamente né indirettamente, regali (in qualsiasi forma effettuati), doni o gratuite prestazioni che possano mirare ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Agenzia. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; né devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, conferimento di incarichi di consulenza, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera (o di loro parenti, amici o partner di affari) che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;

- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei collaboratori iscritti in Sezione E che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui erano destinate.

3.17 Principi specifici per le procedure

Nello svolgimento delle attività sensibili di cui al presente capitolo si applicano i seguenti principi:

- a) la gestione di qualsiasi rapporto con la P.A. deve essere improntata al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza;
- b) deve essere rispettata e verificata la corretta applicazione della procedura di partecipazione alle gare pubbliche;
- c) deve essere verificata l'eventuale esistenza di conflitti di interesse, anche con riferimento alla partecipazione alle gare pubbliche, e di un tanto deve essere informato l'OdV con nota scritta;
- d) alle visite ispettive, di qualsiasi tipologia, devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
- e) le dichiarazioni rese alla P.A. ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, nonché contributi, finanziamenti o erogazioni devono contenere elementi assolutamente veritieri;
- f) i verbali relativi a ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore devono essere debitamente conservati. L'OdV deve essere informato dell'esito di ogni controllo o ispezione effettuato sull'Agenzia;
- g) la selezione e l'assunzione del personale e dei collaboratori devono avvenire nel rispetto del criterio della trasparenza, privilegiando la professionalità. In sede di assunzione è necessario richiedere l'esibizione del *curriculum vitae* e

- del certificato dei carichi pendenti non anteriore a sei mesi o di una autocertificazione dei carichi pendenti;
- h) la scelta dei collaboratori iscritti in Sezione E, degli altri collaboratori, dei consulenti e di terzi deve avvenire con procedure che consentano di verificarne l'affidabilità e l'onorabilità;
 - i) nei contratti con i collaboratori iscritti in Sezione E l'Agenzia inserisce specifica clausola con la quale le controparti dichiarano di essere a conoscenza delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/01 e di non avere mai ricevuto condanne per uno dei reati dallo stesso richiamati, prendendo atto del MOG adottato dall'Agenzia e impegnandosi a non porre in essere comportamenti che possano configurare una delle fattispecie di reato punite dal Decreto;
 - j) le dichiarazioni rivolte alla P.A. e dirette ad ottenere l'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici devono avere un contenuto veritiero;
 - k) contestualmente alla conclusione di nuovi contratti con dipendenti e collaboratori iscritti in Sezione E l'Agenzia richiede ai medesimi di rilasciare apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità derivanti dall'assunzione, nei tre anni precedenti la stipula del contratto, di incarichi pubblici ai sensi dell'art. 53 D.lgs. n. 165/2001, aventi ad oggetto il conferimento di poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione;
 - l) la gestione del servizio informatico deve essere volta a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati;
 - m) chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell'Agenzia è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l'OdV di Agenzia.

CAPITOLO 4 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/01)

4.1 Le fattispecie dei reati societari

L'art. 25 ter del Decreto richiama i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali;

- impedito controllo;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili o delle riserve;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- illecita influenza sull'Assemblea;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza;
- il reato di corruzione tra privati.

Si descrivono brevemente le fattispecie di reato che potrebbero essere realizzate nella realtà agenziale.

4.2 False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)

La fattispecie si realizza attraverso l'esposizione consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, idonei concretamente ad indurre in errore i destinatari sulla reale situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero attraverso l'omissione, con la stessa intenzione, di fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La norma è stata modificata dalla L. n. 69/09, che ha abrogato dal testo dell'articolo il riferimento agli enunciati "valutativi".²⁰

In realtà, nonostante l'abrogazione dell'inciso "*ancorché oggetto di valutazioni*", si ritiene che il riferimento ai fatti materiali oggetto di falsa rappresentazione non escluda comunque la rilevanza penale degli enunciati valutativi che intervengono in contesti di valutazione predeterminati.

²⁰ Il testo originario dell'art. 2621 c.c. recitava: "*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*"

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 890 del 12.11.15, ha precisato che anche gli enunciati valutativi sono predicabili di verità – e, quindi, possono dirsi veri o falsi – quando la valutazione avviene attraverso l'utilizzo di parametri normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi.

La fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. costituisce reato proprio, in quanto soggetti agenti possono essere l'organo amministrativo, i direttori preposti alla redazione dei documenti societari, i sindaci e i liquidatori.

Il Decreto richiama anche l'art. 2621 bis c.c. che punisce sempre il delitto di false comunicazioni sociali, ma in una forma più lieve, quando cioè i comportamenti posti in essere sono di lieve entità, in relazione alla natura e alle dimensioni della società, nonché delle modalità e degli effetti della condotta, ovvero qualora si tratti di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Esempio

Redazione del bilancio con un attivo superiore rispetto alla situazione reale al fine di non far emergere una perdita che determinerebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

4.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Anche questo, al pari delle false comunicazioni sociali, è reato proprio e soggetto attivo è l'organo amministrativo della società.

Esempio

L'organo amministrativo si rifiuta di fornire a un soggetto autorizzato un documento sociale specificamente richiesto.

4.4 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Si puniscono l'organo amministrativo e i soci che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi sono l'organo amministrativo e i soci conferenti.

Secondo le Linee Guida di ANIA, tale ipotesi di reato non è ipotizzabile per il settore assicurativo, considerato il controllo e le autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza.

4.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie punisce l'organo amministrativo che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituisce, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li libera dall'obbligo di eseguirli, aggredendo in tal modo il capitale sociale.

Esempio

Su proposta dell'organo amministrativo viene deliberata la restituzione ai soci di conferimenti effettuati, al di fuori dei casi di legittima riduzione.

4.6 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La fattispecie punisce l'organo amministrativo che ripartisce utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartisce riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Esempio

Su proposta dell'organo amministrativo avviene la restituzione di utili che costituiscono fondi non distribuibili.

4.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie punisce l'organo amministrativo che, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Secondo le Linee Guida di ANIA, tale ipotesi di reato non è ipotizzabile per il settore assicurativo, considerato il controllo e le autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza.

4.8 Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

La fattispecie si verifica quando un soggetto, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in Assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Esempio

L'organo amministrativo predispone documenti alterati al fine di ottenere una delibera autorizzativa favorevole per un'operazione dalla quale ricavare un indebito profitto.

4.9 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso:

- l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza;
- l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Esempio

L'organo amministrativo non comunica all'Autorità di Vigilanza una segnalazione prevista, così da eludere possibili controlli da parte dell'organismo medesimo.

4.10 Attività sensibili di Agenzia

Il rischio di incorrere nella commissione di uno dei reati societari sopra descritti si verifica, in particolare, nello svolgimento delle seguenti attività agenziali:

- tenuta della contabilità, redazione del bilancio, predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- comunicazioni esterne: gestione di dati e notizie verso l'esterno relativi alla società (comunicazioni con i soci, con il pubblico e con l'Autorità di Vigilanza);
- influenza sull'Assemblea, quando costituita da più soci;
- operazioni sul capitale sociale;
- processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

4.11 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

I destinatari del presente MOG devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato individuate dall'art. 25 ter del Decreto, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene non siano così gravi da costituire una delle fattispecie di reato anzidette, possono potenzialmente diventarlo.

Nello specifico, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi relativi alla situazione economico-patrimoniale della società;
- omettere di comunicare dati la cui trasmissione è imposta dalla normativa in vigore;
- alterare o comunque inserire dati non veritieri nel bilancio societario;
- occultare documenti al fine di impedire lo svolgimento delle attività di controllo;
- porre in essere, in occasione dell'Assemblea, atti simulati o fraudolenti allo scopo di alterare la formazione della volontà dell'Assemblea, quando costituita da più soci.

4.12 Principi specifici per le procedure

Nella gestione di tutte le operazioni sociali, i destinatari del Decreto sono tenuti ad osservare le prescrizioni del Codice Etico delle Compagnie mandanti.

Il personale dell'Agenzia deve:

- tenere un comportamento trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure agenziali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

L'OdV deve essere tempestivamente informato dell'inizio di operazioni ispettive in Agenzia e deve conservare copia dei verbali delle ispezioni.

Ad integrazione delle procedure indicate il professionista competente alla rilevazione dei dati di bilancio e alla loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio attesta la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili e nei documenti connessi.

Nei rapporti tra l'Agenzia e le funzioni di controllo contabile, quando presenti, è adottato il presidio del rispetto della procedura che regola le fasi di valutazione e selezione del soggetto che sarà chiamato a svolgere le funzioni di controllo contabile.

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni indicate nel paragrafo, l'Agenzia coinvolge il personale in un programma di formazione/informazione periodica in materia.

4.13 Reato di corruzione tra privati (art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, D.Lgs. 231/01)

Il reato di corruzione tra privati è stato introdotto nel novero dei reati presupposto dalla L. n. 190/12,²¹ che ha modificato l'art. 2635 c.c..

²¹ La L. n. 190/12 reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Legge Anticorruzione).

L'art. 2635 c.c. è una fattispecie residuale che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il fatto può essere commesso anche da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La norma punisce anche il corruttore che dà o promette denaro o altra utilità alle persone anzidette.

L'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis del D.Lgs. 231/01 richiama solo il terzo comma dell'art. 2635 c.c. che punisce il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, quindi, il corruttore che pone in essere la condotta attiva della fattispecie in esame.

Affinché sorga una responsabilità in capo all'Agenzia è necessario che dalla condotta derivi, da un lato, un qualche vantaggio per la medesima e, dall'altro, un nocumento nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

4.14 Attività sensibili di Agenzia

Il reato sopra descritto è solo astrattamente ipotizzabile in capo all'Agenzia, considerata la struttura della medesima.

Tuttavia vanno segnalate le attività che potrebbero porsi come attività strumentali o propedeutiche al reato di corruzione tra privati. Si tratta delle seguenti attività:

- collocamento di prodotti assicurativi: tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive nei confronti di clienti in occasione della vendita di prodotti assicurativi (ad esempio corruzione del direttore acquisti di una società affinché accetti di sottoscrivere polizze ad un prezzo più elevato di quello che potrebbe altrimenti ottenere);
- acquisti di beni o servizi: ad esempio corruzione del fornitore affinché accetti di vendere i prodotti richiesti ad un prezzo inferiore a quello di mercato;

- selezione ed assunzione del personale: può essere ipotizzata come attività strumentale alla commissione del reato di corruzione tra privati (ad esempio al fine di convincere l'amministratore di una società concorrente a non incentivare la vendita di un determinato prodotto assicurativo, l'Agenzia promette l'assunzione del figlio del medesimo);
- gestione omaggistica ed erogazioni liberali;
- partecipazione a gare di appalto: tale attività rileva in relazione alla partecipazione a gare d'appalto indette da privati, nelle quali è possibile immaginare la corruzione dell'amministratore di una società concorrente affinché accetti di ritirare la candidatura.

4.15 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

Al fine di evitare una condanna dell'Agenzia per il reato richiamato dall'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, D.Lgs. 231/01, si richiede al personale di:

- non adottare comportamenti che vengano meno agli obblighi di fedeltà verso l'Agenzia;
- non adottare comportamenti (che si traducono in promesse di danaro o altra utilità) che possano indurre terzi a compiere atti a vantaggio dell'Agenzia ma a danno della società per cui lavorano o che rappresentano.

In generale, ciò che si richiede ai dipendenti e ai collaboratori è di perseguire gli obiettivi di sviluppo dell'Agenzia mediante comportamenti eticamente corretti e leali nei confronti di tutti i soggetti con i quali si intrattengono rapporti commerciali.

4.16 Principi specifici per le procedure

Relativamente alle attività sensibili identificate si applicano i seguenti principi:

- l'Agenzia prevede l'intervento di una pluralità di soggetti nel processo di emissione di un prodotto assicurativo e la tracciabilità di ogni fase,
- l'Agenzia verifica l'attendibilità e l'onorabilità dei fornitori ai quali si rivolge e la separazione dei ruoli nel processo di acquisto,
- l'Agenzia verifica l'attendibilità e l'onorabilità personale dei dipendenti e dei collaboratori prima della sottoscrizione del rapporto di lavoro e periodicamente in costanza di rapporto,

- l'Agenzia adotta presidi che assicurino trasparenza e tracciabilità del procedimento di partecipazione a una gara d'appalto,
- l'Agenzia richiama il Codice Etico delle Compagnie mandanti, anche con riferimento a omaggistica e erogazioni liberali.

CAPITOLO 5 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01)

5.1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

I reati di riciclaggio sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/01, all'art. 25 octies, attraverso il richiamo al D.Lgs. 231/07 (c.d. Decreto Antiriciclaggio).

Si tratta delle seguenti fattispecie di reato:

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- autoriciclaggio.

5.2 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Punisce il soggetto che fuori dei casi di concorso nel reato (art. 110 c.p.), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Vanno considerate tutte le singole tipologie di condotte incluse nel concetto di ricettazione, intendendosi:

- per acquisto: il conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo, avvenuto a seguito di un'attività negoziale, onerosa o a titolo gratuito;
- per ricezione: ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto;

- per occultamento: l'attività preordinata a nascondere il bene ricevuto e proveniente da delitto.

La condizione sufficiente a configurare la ricettazione è la consapevolezza da parte del soggetto attivo della provenienza delittuosa del bene. Le cose oggetto delle condotte punite dall'art. 648 c.p. possono avere una provenienza delittuosa tanto immediata quanto mediata, non reputandosi cioè necessario che la cosa acquistata, ricevuta od occultata costituisca il diretto ed immediato provento del reato principale, ben potendo essa giungere al soggetto attivo "anche attraverso una catena di intermediari".

Esempio

Qualcuno in Agenzia acquista degli arredi che sa provenire da attività illecita, pagandoli ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore di mercato.

5.3 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La condotta si verifica quando, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche il reato di riciclaggio può configurarsi attraverso la realizzazione di diverse condotte:

- di sostituzione, ovvero di scambio del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- di trasferimento, ovvero di "pulizia" del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita attraverso attività negoziali.

Affinché si configuri il reato disciplinato dall'art. 648 bis c.p. è necessario che il soggetto agente ponga in essere un *quid pluris* rispetto alla condotta di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Esempio

Qualcuno in Agenzia, omettendo i controlli richiesti dalla normativa antiriciclaggio sull'obbligo di adeguata verifica della clientela (D.Lgs. 231/07), stipula una serie di polizze assicurative con soggetti coinvolti in traffici di droga, consentendo ai contraenti di ripulire il denaro ottenuto dall'attività illecita.

5.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Punisce il soggetto che, fuori dei casi di concorso nel reato e fuori dai casi puniti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si tratta di una norma residuale volta a punire solo coloro i quali non sono già compartecipi nel reato principale o non sono già imputabili per ricettazione o riciclaggio. A differenza della ricettazione, la fattispecie in esame prevede, al pari del riciclaggio, la specifica finalità da parte del soggetto agente di far perdere le tracce dell'origine illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità. Diversamente dal riciclaggio, invece, il reato di cui all'art. 648 ter c.p. richiede che la finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

Esempio

Qualcuno in Agenzia riceve consapevolmente in pagamento denaro di provenienza illecita da parte di un cliente che ha già provveduto autonomamente alla sua sostituzione e lo investe in attività economiche o finanziarie.

5.5 Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)²²

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel codice penale dalla L. n. 186/2014 ed è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (art. 25 octies).

La fattispecie si realizza quando un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre

²² E' stato introdotto con l'art. 3 della L. 15.12.2014, n. 186, pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014.

utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri e si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, quali l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Tuttavia non è sufficiente un arricchimento dal reato base, con conseguente reimpiego per ricadere nella fattispecie di cui all'art. 648 ter 1 c.p.; devono essere messe in atto azioni volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

Le condotte attraverso le quali si commette il reato di autoriciclaggio sono:

- l'impiego: vale a dire la re-immissione in qualsiasi forma, in un'attività economica o finanziaria, del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto;
- la sostituzione: intesa come qualsiasi mutazione del bene o dell'utilità illecita in altro bene/utilità, tesa ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del primo;
- il trasferimento: del bene o dell'utilità illecita.

In linea con quanto fino ad ora detto si ricorda la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 648 ter 1, comma quarto, c.p., che si verifica quando attraverso le condotte poste in essere il denaro, i beni e le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Il problema che si pone con riferimento alla fattispecie dell'autoriciclaggio riguarda la determinazione del reato presupposto, ovvero se la ricerca di questo debba essere limitata ai soli reati tassativamente indicati dal D.Lgs. 231/01 o, piuttosto, possa trattarsi di qualsiasi delitto non colposo.

Sul punto vi sono diversi orientamenti: un primo filone sostiene la prima teoria, ovvero che i reati presupposto dell'autoriciclaggio possano essere solo quelli già ricompresi nel D.Lgs. 231/01.²³ Secondo un diverso pensiero, invece, non vi sarebbe limite alla determinazione dei reati presupposto dell'autoriciclaggio, in quanto l'art.

²³ In questa direzione si veda la Circolare di Confindustria, n. 19867 del 12.06.2015.

25 octies non individua alcuna restrizione.²⁴ Sul punto la giurisprudenza non è ancora intervenuta per fare chiarezza. Privilegiando l'ultima tesi, se da un lato è vero che viene rafforzata la funzione di strumento di prevenzione del MOG, dall'altro va preso atto della completa vanificazione del principio di tassatività dei reati previsto dal Decreto.

Volendo assumere una posizione intermedia, rispettosa sia del principio di tassatività che dell'esigenza di prevenzione, va preso atto dell'esistenza di una classe di reati non espressamente richiamati dal Decreto che molto spesso costituiscono il reato presupposto dell'autoriciclaggio: si tratta dei reati tributari, disciplinati dal D.Lgs. 74/2000²⁵ e di seguito elencati:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- la dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- la dichiarazione infedele;
- l'omessa dichiarazione;
- l'emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- l'occultamento e la distruzione di documenti contabili;
- l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
- l'omesso versamento di IVA;
- l'indebita compensazione;
- la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Esempio

Utilizzo dei proventi ottenuti dalla commissione di un reato tributario per creare dei fondi neri su un conto corrente aperto all'estero, così da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

²⁴ In questo senso pare essersi orientata l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), con Circolare 1.12.2015, n. 6.

²⁵ D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (in Gazzetta Ufficiale, 31 marzo 2000, n. 76) - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

5.6 Attività sensibili di Agenzia

Il rischio che il personale di Agenzia commetta uno dei reati appena descritti è in linea di principio maggiore nello svolgimento delle seguenti attività:

- rapporti con i fornitori: per quanto concerne il rischio di acquisto di beni provenienti da precedente attività delittuosa (ad esempio l'Agenzia nella scelta del fornitore non deve utilizzare come criterio unicamente quello del minore prezzo del bene ma effettuare verifiche sui fornitori e sulla provenienza dei beni);
- accensione di rapporti continuativi (ad esempio vendita di polizze vita) ed esecuzione di operazioni disposte dalla clientela (ad esempio versamento dei premi): rileva il rischio che il cliente si avvalga di tali servizi per compiere operazioni di reimpiego di denaro che costituisce il profitto di precedenti attività criminose;
- in relazione alla condanna per il reato di autoriciclaggio, costituiscono attività sensibili di Agenzia tutte le attività per le quali l'Agenzia risulta esposta alla commissione degli illeciti di cui al Decreto, che possono costituire il reato presupposto della fattispecie dell'autoriciclaggio.

5.7 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

I destinatari del presente MOG devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato individuate dall'art. 25 octies del Decreto, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene non siano così gravi da costituire una delle fattispecie di reato anzidette, possono potenzialmente diventarlo.

Nello svolgimento di tali attività, l'Agenzia, da un lato, si accerta di non acquistare beni o altre utilità provenienti da attività delittuosa e, dall'altro, evita di acquisire quei clienti che si avvalgono dei rapporti commerciali intrattenuti con l'Agenzia per ripulire denaro "sporco".

5.8 Principi specifici per le procedure

Con riferimento all'accensione di rapporti continuativi l'Agenzia osserva le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio) che introduce, in

particolare, l'obbligo di adeguata verifica della clientela (artt. 11, 12, 13 e 14 D.Lgs. 231/07) e l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Attraverso le informazioni raccolte l'Agenzia classifica la clientela creando categorie distinte in relazione alla percentuale di rischio di commissione di uno dei delitti in questione. All'interno dell'organizzazione agenziale è istituito un presidio al quale è affidato il compito di monitorare costantemente il profilo di rischio assegnato a ciascun cliente.

Nell'attività ordinaria, con riferimento a ogni tipologia di operazione, anche attraverso il monitoraggio costante dei flussi finanziari agenziali, l'Agenzia segnala immediatamente le eventuali operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e di un tanto saranno notiziati l'OdV e l'organo amministrativo dell'Agenzia.

In conformità a quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio) l'Agenzia non accetta denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, ecc.) per un importo superiore a € 3.000,00, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Ulteriormente, l'Agenzia rispetta le seguenti condotte:

- a) non intrattiene rapporti commerciali con soggetti dei quali è conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali;
- b) valuta l'attendibilità di fornitori e clienti con modalità che consentano di appurarne la correttezza professionale. Tale controllo è ripetuto periodicamente dall'Agenzia. In particolare, con riferimento ai pagamenti, l'Agenzia verifica la piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- c) valuta la provenienza dei beni e servizi e nell'attività di acquisto non sceglie esclusivamente sulla base del prezzo del prodotto/servizio;
- d) rispetta le prescrizioni contenute nel Regolamento IVASS n. 5/06 e nel D.Lgs. 209/05 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private, art. 117).

A tale fine l'Agenzia si è dotata di un conto corrente separato, intestato alla medesima in qualità di intermediaria, nel quale versa tutti i premi riscossi dagli assicurati. Il versamento è effettuato con immediatezza e comunque non oltre i

dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. L'Agenzia non versa, neanche temporaneamente, i premi e le somme dovute alle mandanti in conti correnti diversi da quello separato.

Infine, in un'ottica di prevenzione, l'Agenzia garantisce la periodica formazione/informazione del personale in materia.

CAPITOLO 6 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01)

6.1 Le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

L'articolo 9 della L. 3 agosto 2007 n. 123, poi sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 septies, rendendo "sensibili" i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) avvenuti in violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro è contenuto nel D.Lgs. 81/08, coordinato con il D.Lgs. 106/09.

Il datore di lavoro è destinatario di uno specifico obbligo legale di garanzia, in virtù del quale deve adottare tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza dei lavoratori e, in generale, di tutti coloro che si trovano in una situazione analoga ai medesimi e che sono presenti sul luogo di lavoro per qualsiasi ragione, purché a questo connessa (ad esempio stagisti).

La responsabilità dell'Agenzia non consegue ad una colpa "generica" (vale a dire per imprudenza, imperizia, negligenza), bensì ad una colpa "specificata": l'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro all'art. 30, comma 1, prevede:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge previsti per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- lo svolgimento dell'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attività di sorveglianza sanitaria;
- l'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- l'attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'art. 30 del D.Lgs. 81/08 prevede l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione (il MOG di cui al D.Lgs. 231/01) che venga efficacemente attuato al fine di assicurare il corretto adempimento di tutti gli obblighi imposti dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Inoltre, a mente del Testo Unico richiamato, il MOG *“deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”*.²⁶

L'art. 25 septies del Decreto richiama quindi i seguenti reati:

- omicidio colposo,
- lesioni personali colpose gravi o gravissime

dettagliati nel prosieguo.

²⁶ D.Lgs. n. 81/08, art. 30, commi 2, 3 e 4.

6.2 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si configura quando a causa della mancata osservanza delle norme antinfortunistiche e di quelle sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro si verifica la morte di un lavoratore, ovvero quando ciò accade per la mancata adozione di tali accorgimenti e misure.

Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente faccia effettivamente uso.

6.3 Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

La fattispecie si verifica quando un soggetto violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro cagiona ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., la lesione personale è grave:

- a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p., la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

6.4 Attività sensibili di Agenzia

Si premette che il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime è solo astrattamente ipotizzabile in considerazione della struttura dell'Agenzia e dell'attività svolta dalla medesima.

Per tale ragione l'Agenzia non ha adottato il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) previsto dalle linee guida UNI-INAIL del 28 settembre

2001 o dal British Standard OHSAS 18001:2007, la cui adesione è comunque volontaria.

Posta questa premessa, si possono individuare le seguenti attività sensibili:

- valutazione dei rischi;
- sorveglianza sanitaria;
- affidamento di lavori a terzi all'interno dei locali dell'Agenzia;
- gestione delle emergenze;
- formazione/informazione del personale.

6.5 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

I destinatari del MOG devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato individuate dall'art. 25 septies del Decreto, ovvero dal porre in essere comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle descritte sub 6.2 e sub 6.3.

6.6 Principi specifici per le procedure

L'Agenzia rispetta le prescrizioni contenute nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08.

A tal fine l'Agenzia si è dotata del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale individua i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; predispone una serie di strumenti e di criteri di prevenzione al fine di fornire mezzi di protezione e misure di informazione al personale; assicura il costante aggiornamento dei dispositivi di sicurezza. Il presente Modello richiama integralmente il DVR adottato dall'Agenzia che, anche, assicura un'adeguata formazione al personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CAPITOLO 7 REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01)

7.1 Le fattispecie dei reati ambientali

Il D.Lgs. 121/11²⁷ ha esteso la responsabilità amministrativa delle società e degli Enti ad una serie di reati ambientali.

Successivamente, la L. n. 68/15, entrata in vigore il 29.05.2015, ha inserito nel Libro II del codice penale il titolo VI bis – “Delitti contro l’ambiente” – modificando e integrando l’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01, con la previsione di ulteriori reati ambientali che, se posti in essere, determinano una responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

Di seguito si elencano i reati ambientali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle Autorità competenti (art. 137, commi 2, 3 e 5, Codice dell’Ambiente), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, Codice dell’Ambiente) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, Codice dell’Ambiente); gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a, Codice dell’Ambiente), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, Codice dell’Ambiente), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5,

²⁷ “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

Codice dell'Ambiente) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Codice dell'Ambiente);

- bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, Codice dell'Ambiente);
- falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, Codice dell'Ambiente);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Codice dell'Ambiente);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, Codice dell'Ambiente);
- indicazioni di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6, Codice dell'Ambiente) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7, secondo e terzo periodo e comma 8, Codice dell'Ambiente);
- violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle Autorità competenti (art. 279, comma 5, Codice dell'Ambiente);
- reati relativi al commercio internazionale delle specie animali o vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6, comma 4 e art. 3 bis, comma 1, L. 150/92);
- violazione di disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. n. 549/93 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"); inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (art. 8, comma 1 e 2; art. 9, comma 1 e 2, D.Lgs. 202/07).

Il rischio di realizzazione di uno dei reati ambientali puniti dal Decreto è solo astrattamente ipotizzabile nella realtà agenziale, in considerazione della tipologia di attività svolta dalla medesima.

Tuttavia si evidenzia una percentuale di rischio residua con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 256 del Codice dell'Ambiente, ovvero la gestione non autorizzata di rifiuti.

7.2 Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 152/06)

La norma punisce una pluralità di condotte, in particolare:

- le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- l'attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;
- le attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

7.3 Attività sensibili di Agenzia

Come sopra specificato, l'ipotesi di commissione di uno dei reati ambientali è, in linea di principio, scarsamente ipotizzabile all'interno della realtà agenziale.

Tuttavia, con riferimento alla gestione non autorizzata di rifiuti, va comunque indicata come attività sensibile, nello svolgimento della quale potrebbe presentarsi il rischio di incorrere nella commissione del reato ambientale, la gestione dei rifiuti tossici di Agenzia (si pensi, a titolo esemplificativo, allo smaltimento dei toner).

7.4 Principi specifici per le procedure

Allo scopo di prevenire la commissione di reati ambientali, in via generale l'Agenzia promuove tra tutti i componenti un senso di responsabilità verso l'ambiente, la riduzione della produzione dei rifiuti e il rispetto della normativa vigente.

Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti tossici, l'Agenzia aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti tossici e affida la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei medesimi a personale delegato di Agenzia e a società di raccolta, trasporto e recupero in possesso delle dovute autorizzazioni.

CAPITOLO 8 REATI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/01)

8.1 La fattispecie dei reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il D.Lgs. 109/12²⁸ ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies, che individua la responsabilità dell'Ente per il delitto punito dall'art. 22 D.Lgs. 286/1998.

L'art. 22, ai commi 12 e 12 bis, prevede che *“il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.”*

La fattispecie di reato sopra descritta è solo astrattamente configurabile in capo all'Agenzia.

Tuttavia si prefigura un rischio residuo che viene analizzato.

8.2 Attività sensibili di Agenzia

Le attività sensibili di Agenzia nelle quali vi è la possibilità di incorrere nella commissione del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare, consistono principalmente:

- nella selezione ed assunzione del personale dipendente;
- nella selezione dei collaboratori;
- nella gestione degli appalti.

²⁸ Il decreto in esame dà attuazione alla direttiva europea 18 giugno 2009 n. 2009/52/CE, recante norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel territorio dello Stato membro.

8.3 Principi specifici per le procedure

L'Agenzia dichiara di non assumere dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e di non instaurare, o mantenere, rapporti di collaborazione con cittadini stranieri rientranti nella casistica individuata, nonchè di non conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgono.

Così facendo l'Agenzia dimostra di aderire ai principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro.

In caso di assunzione di persone straniere residenti in Paesi terzi, l'Agenzia si rivolge alle Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire il regolare ingresso in Italia dello straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione regolare.

Per i cittadini stranieri già presenti in Italia l'Agenzia, prima di procedere all'assunzione o all'instaurazione del rapporto di collaborazione, verifica il possesso di un permesso di soggiorno regolare.

Infine, per coloro i quali sono già dipendenti, l'Agenzia controlla che alla scadenza del permesso di soggiorno, i lavoratori abbiano avviato le pratiche di rinnovo del medesimo.

CAPITOLO 9 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER D.LGS. 231/01)

9.1 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata

L'art. 24 ter richiama le seguenti fattispecie di reato:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 416, comma 6, c.p.);
- scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);

- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Il rischio per l'Agenzia di incorrere in responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 per la commissione di uno di tali reati è ipotizzabile solo in astratto.

9.2 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Fra tutti quelli sopra elencati merita di essere considerato il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), che si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

L'Agenzia sarà responsabile anche nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della L. n. 146/06.²⁹

Si configura la fattispecie di associazione per delinquere a livello "transnazionale" quando è coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché il reato:

- è commesso in più di uno Stato;
- ovvero è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- ovvero è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

9.3 Attività sensibili di Agenzia

Come sopra premesso, il rischio che l'Agenzia subisca una condanna ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 per uno dei delitti di criminalità organizzata è molto basso se non quasi inesistente. Ciò nonostante, considerando il reato di cui al sub 9.2, è

²⁹ Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

opportuno il rispetto dei principi comportamentali che vengono descritti a seguire nello svolgimento delle attività di:

- selezione del personale;
- selezione dei rapporti di collaborazione;
- selezione delle controparti contrattuali;
- gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali;
- sviluppo di prodotti assicurativi.

9.4 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di cui al sub 9.2, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientrante fra quella sopra indicata, possono potenzialmente diventarlo.

9.5 Principi specifici per le procedure

L'Agenzia:

- non assume personale senza avere verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità attraverso la produzione del certificato dei carichi pendenti / una autodichiarazione del dipendente dei carichi pendenti;
- non instaura rapporti di collaborazione senza aver verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità attraverso la produzione del certificato dei carichi pendenti / una autodichiarazione del collaboratore dei carichi pendenti;
- non intrattiene rapporti commerciali con soggetti terzi senza avere verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e osservato i criteri di selezione imposti dalla legge, in particolare, la normativa cui al D.Lgs. 231/07;
- nei contratti stipulati con i fornitori e gli appaltatori l'Agenzia inserisce una specifica clausola, attraverso la cui approvazione gli stessi dichiarano di rispettare la disciplina del D.Lgs. 231/01 e di non avere riportato una condanna per uno dei reati puniti dal citato Decreto;

- assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali e l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
- nell'ambito dei rapporti contrattuali con i clienti, adotta regole che assicurino la massima trasparenza e chiarezza delle condizioni contrattuali applicate.

CAPITOLO 10 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1. D.LGS. 231/01)

10.1 Fattispecie delittuose contro l'industria e il commercio

Il D.Lgs. 231/01 contempla le seguenti fattispecie delittuose:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Di seguito si esaminano le sole fattispecie delittuose nelle quali potrebbe incorrere l'Agenzia, trascurando le altre, la cui probabilità di realizzazione non è nemmeno astrattamente ipotizzabile.

10.2 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

L'art. 513 c.p. punisce, a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria

o di un commercio, vale a dire di un'attività produttiva e della rivendita dei beni a scopo di lucro.

La condotta può essere compiuta, alternativamente, mediante l'uso di violenza sulle cose, che implica il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione della cosa, ovvero mediante mezzi fraudolenti, vale a dire tutti i mezzi che sono idonei a trarre in inganno la vittima.

Nella prassi, generalmente, la condotta si realizza mediante il compimento di uno degli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c..

10.3 Illecita concorrenza con minaccia o con violenza (art. 513 bis c.p.)

La norma in esame punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Non vengono puniti gli atti di concorrenza, che di per sé sono leciti, ma gli atti di concorrenza commessi con violenza sulla persona o sulle cose, ovvero con minaccia, prospettando al soggetto un male ingiusto e futuro.

10.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La norma di cui sopra punisce il soggetto che nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

10.5 Attività sensibili di Agenzia

Di seguito sono elencate le principali attività sensibili:

- gestione delle comunicazioni esterne, in considerazione dei profili di rischio connessi alla creazione, mediante artifici, di turbative all'esercizio dell'attività di altri;
- partecipazioni a gare, in considerazione dei profili di rischio connessi alla possibilità che vengano posti in essere comportamenti illeciti al fine di ottenere vantaggi nei confronti di un concorrente;

- commercializzazione di prodotti assicurativi, in considerazione dei profili di rischiosità connessi, ad esempio, all'utilizzo di segni distintivi già utilizzati sul mercato da un concorrente creando confusione tra i clienti e inducendoli a sottoscrivere polizze assicurative che ritengono di conoscere.

10.6 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra elencate, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle sopra indicate, possono potenzialmente diventarlo.

In particolare è fatto divieto di:

- denigrare un concorrente o effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;
- usare segni distintivi che possano produrre confusione nella commercializzazione dei prodotti assicurativi.

10.7 Principi specifici per le procedure

I reati contro l'industria e il commercio si inseriscono nell'ambito delle comunicazioni che l'Agenzia intrattiene con l'esterno. E' nel corso dello svolgimento di tale attività comunicativa che maggiore è il rischio di screditare un concorrente o i suoi prodotti, ovvero di esprimere apprezzamenti anche solo potenzialmente idonei a determinare un tanto o, ancora, di denigrare un concorrente o convincere, mediante l'inganno, un appaltatore a preferire la propria Agenzia al posto di altra.

Per tale ragione l'Agenzia impronta la propria attività verso l'esterno secondo principi di correttezza e trasparenza nei confronti dei concorrenti.

L'Agenzia predispone presidi volti ad accertare l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare i prodotti assicurativi.

CAPITOLO 11 REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/01)

11.1 Fattispecie di reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'art. 25 bis D.Lgs. 231/01 richiama i seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Le fattispecie delittuose di cui sopra sono difficilmente ipotizzabili nel contesto dell'attività di intermediazione assicurativa.

Fra di esse, l'unica che potrebbe avere una probabilità di verifica è il reato disciplinato all'art. 473 c.p., ovvero la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

11.2 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

La norma punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero il soggetto che, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Le condotte vietate sono identificate nella contraffazione e nell'alterazione di segni distintivi o prodotti industriali dei quali si conosce l'esistenza, ovvero nel semplice uso dei medesimi.

Attraverso la contraffazione il soggetto agente crea una cosa simile a quella già esistente, così da ingenerare confusione circa la sua essenza, mentre mediante l'alterazione modifica l'aspetto di una cosa.

Esempio

Utilizzo di un segno distintivo già registrato da altri al fine di promuovere un prodotto assicurativo.

11.3 Attività sensibili di Agenzia

Di seguito sono elencate le principali attività sensibili:

- utilizzo dei segni distintivi delle Compagnie mandanti,
- gestione delle comunicazioni esterne,
- partecipazioni a gare,
- commercializzazione di prodotti assicurativi.

11.4 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra elencata, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientrante fra quella sopra indicata, possono potenzialmente diventarlo.

Al fine di evitare che ciò si verifichi, si fa divieto di usare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti assicurativi che siano in grado di creare

confusione con nomi o segni usati da altri e di discostarsi nella descrizione di un prodotto assicurativo, dalle sue reali caratteristiche.

11.5 Principi specifici per le procedure

Pertanto è necessario monitorare costantemente l'attività di commercializzazione dei prodotti assicurativi e vigilare affinché non siano diffuse notizie o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito.

L'Agenzia predispone presidi volti ad accertare l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare i prodotti assicurativi.

L'Agenzia, nell'utilizzo dei segni distintivi delle Compagnie mandanti, utilizza esclusivamente supporti e sedi concordati con le mandanti.

CAPITOLO 12 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS D.LGS. 231/01)

12.1 Fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'articolo 24 bis è stato aggiunto dall'articolo 7 della L. n. 48/08.³⁰

La norma punisce le seguenti fattispecie di reato:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);

³⁰ Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, avvenuta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Di seguito vengono brevemente considerate le fattispecie di reato che potrebbero verificarsi all'interno dell'Agenzia.

12.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

La fattispecie si configura quando qualcuno accede ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte del personale di Agenzia se si considera che il medesimo può avere accesso anche a sistemi informatici esterni.

Esempio

Qualcuno in Agenzia accede abusivamente ad un sistema informatico di proprietà di terzi per estrarre copia di un documento.

12.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Il delitto consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, consegnare o comunicare abusivamente, parole chiave, codici o altri mezzi idonei all'accesso di sistemi informatici o telematici, protetti da misure di sicurezza, al fine di procurare un profitto a sé o ad altri.

La norma punisce già le condotte preliminari all'accesso abusivo ad un sistema informatico, con evidente finalità di prevenzione.

Esempio

Qualcuno in Agenzia si procura in maniera illecita la password di accesso ad un sistema informatico verso il quale gli è precluso l'accesso.

12.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

La fattispecie consiste nel procurarsi, riprodurre o diffondere programmi atti allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a favorire l'interruzione, totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

Esempio

Qualcuno in Agenzia si procura un virus idoneo ad intaccare, danneggiandolo illecitamente, un sistema informatico.

12.5 Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

La disposizione in esame estende la punibilità già prevista per i delitti relativi alla falsità in atti (quindi, le falsità ideologiche e le falsità materiali in atto pubblico), alla falsità in documenti informatici.

La definizione di documento informatico è fornita dall'art. 1, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 82/05. Esso consiste in *“una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”*.

Esempio

Inserimento di dati falsi all'interno di una banca dati.

12.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

La norma punisce il soggetto che distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Esempio

Qualcuno in Agenzia cancella dei dati dalla memoria di un personal computer in Agenzia, senza essere stato autorizzato dall'Agente.

12.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

La norma punisce il soggetto che commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La fattispecie si distingue da quella di cui all'art. 635 bis c.p.: in questo caso il danneggiamento è rivolto a beni dello Stato o di altro Ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

Esempio

Qualcuno in Agenzia elimina illecitamente dati contenuti in un programma informatico di una P.A..

12.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

La fattispecie si configura quando attraverso una condotta di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, un soggetto distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Pertanto, quando l'alterazione dei dati e delle informazioni rende inservibile il sistema o comunque incide pesantemente sul suo funzionamento, si integra il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non il delitto di danneggiamento di dati (art. 635 bis c.p.).

12.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

La norma punisce la condotta già descritta all'art. 635 quater c.p., quando diretta a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il danneggiamento deve riguardare un sistema informatico utilizzato per il perseguimento di una pubblica utilità, a nulla rilevando la natura pubblica o privata del sistema.

12.10 Attività sensibili di Agenzia

Le attività sensibili, vale a dire quelle nello svolgimento delle quali è più agevole incorrere nella commissione di uno dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati sopra descritti, sono:

- l'utilizzo della rete agenziale, di internet, del sistema di posta elettronica;
- la gestione della rete agenziale (uso di sistemi informatici propri);
- la gestione del sito internet aziendale;
- il trattamento di dati personali raccolti nell'esercizio della propria attività.

12.11 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra elencate, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle sopra indicate, possono potenzialmente diventarlo.

I destinatari del presente Modello non devono trattare i dati personali raccolti nello svolgimento della propria attività violando le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 196/03.

12.12 Principi specifici delle procedure

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico analizzato nel presente capitolo, l'Agenzia adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità, la completezza, la disponibilità dei dati

personali ad essa conferiti. In ottemperanza ai precetti normativi cui al D.Lgs. n. 196/2003 (e relativo Disciplinare tecnico – allegato B al Codice della Privacy), sono messi a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati personali.

Nel documento sulle misure minime di sicurezza assunte predisposto dall'Agenzia sono descritte le misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche, adottate dall'Agenzia ai fini del trattamento dei dati personali forniti dagli interessati nonché le procedure assunte per garantire la protezione (e la sicurezza) dei dati nei sistemi informativi aziendali e per mantenere un efficace sistema di sicurezza informatica.

In particolare, il suddetto documento sulle misure minime di sicurezza assunte fornisce idonee informazioni riguardanti:

- la descrizione del trattamento o dei trattamenti realizzati; in tale descrizione sono precisate le finalità del trattamento, le categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime, nonché i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- l'elencazione delle altre misure di sicurezza adottate per prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Tutti i propri collaboratori e i dipendenti devono attenersi nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane e, in particolare, nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003:

- a) al rispetto delle procedure aziendali riguardanti la sicurezza dei sistemi informativi, richiamate nel documento sulle misure minime di sicurezza assunte dall'Agenzia e nella normativa aziendale specifica;
- b) alle prescrizioni impartite dall'Agenzia negli atti di designazione ad incaricato e/o a responsabile del trattamento dei dati personali;
- c) alle istruzioni previste nei mansionari e/o regolamenti e/o prontuari adottati dall'Agenzia

relativi a:

- utilizzo dei pc,
- utilizzo dei supporti di memorizzazione dei dati,
- utilizzo della rete aziendale,
- utilizzo di internet,
- utilizzo della posta elettronica di Agenzia,
- gestione delle password,
- virus informatici.

Con riferimento al sito internet, l'Agenzia individua le figure che partecipano al processo decisionale di modifica e le figure a cui è demandato di attuare effettivamente le modifiche, nonchè adotta misure tali da consentire l'utilizzo di materiale coperto da altrui diritto d'autore all'interno del sito affinchè avvenga solamente in presenza di un diritto all'utilizzazione dello stesso. Infine l'Agenzia verifica periodicamente l'eventuale pubblicazione sul proprio sito internet di materiale non autorizzato.

Riguardo la gestione delle password il personale si impegna a non diffondere e mantenere riserbo sulle credenziali di accesso che riceve per utilizzare il sistema informatico di Agenzia, a non procurarsi, illecitamente, credenziali di accesso a sistemi informatici di terzi e a non danneggiare i sistemi informatici altrui.

CAPITOLO 13 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01)

13.1 Fattispecie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La norma in esame richiama i seguenti reati all'interno del D.Lgs. 231/01:

- divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 legge sul diritto d'autore, L. 633/41);
- duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis, L. 633/41);

- duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – di un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171 ter, L. 633/41);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori (art. 171 septies, L. 633/41);
- produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 octies, L. 633/41).

Tali fattispecie di reato sono solo astrattamente ipotizzabili nella realtà agenziale di riferimento. A seguire l’analisi delle fattispecie che potrebbero essere commesse in Agenzia.

13.2 Divulgazione tramite reti telematiche di un’opera dell’ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 legge sul diritto d’autore, L. 633/41)

La disposizione in commento punisce chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a bis, L. 633/41) e chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Esempio

Qualcuno in Agenzia carica sulla rete dell’Agenzia dei contenuti coperti dal diritto d’autore per utilizzarli.

13.3 Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis, L. 633/41)

La condotta punita consiste nel duplicare abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

E' inoltre punito chi, al fine di trarre profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Esempio

Utilizzo, nello svolgimento della propria attività, programmi non originali, così da risparmiare il costo della licenza d'uso dei medesimi.

13.4 Attività sensibili di Agenzia

I delitti di cui sopra possono essere commessi dal personale dell'Agenzia durante:

- l'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore come gli applicativi informatici agenziali (software);
- nella gestione del sito internet di Agenzia, ad esempio attraverso la pubblicazione di immagini tutelate dal diritto d'autore;
- nella pianificazione dell'attività pubblicitaria.

13.5 Principi specifici per le procedure

L'Agenzia adotta misure specifiche volte ad impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dall'Agenzia medesima o per i quali non possiede la licenza d'uso.

Il sito internet agenziale non deve essere realizzato attraverso l'utilizzo di materiale coperto dall'altrui diritto d'autore.

L'accesso al sito internet è subordinato al rilascio di apposite credenziali identificative.

Tutti i sistemi informatici di proprietà dell'Agenzia sono dotati di adeguato software firewall e antivirus.

Nella pianificazione dell'attività di pubblicizzazione dell'Agenzia è consentito l'utilizzo di materiale coperto dall'altrui diritto d'autore purché sia accompagnato da un diritto di utilizzazione dello stesso.

CAPITOLO 14 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES, D.LGS. 231/01)

14.1 Fattispecie di delitti contro la personalità individuale

L'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01 richiama i delitti contro la personalità dell'individuo, vale a dire le fattispecie contemplate dagli artt. 600 e seguenti del c.p.:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

E' agevole comprendere che si tratta di una classe di reati che non presentano alcuna correlazione con le attività normalmente svolte dall'Agenzia.

Solo in astratto sarebbe ipotizzabile immaginare una responsabilità dell'Agenzia per il reato di riduzione in schiavitù che, ai sensi della Convenzione Internazionale di Ginevra del 1926, si configura quando su un individuo si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.

Esempio

Affidamento del servizio quotidiano di pulizia dei locali a un'impresa che si serve delle prestazioni lavorative di cittadine extracomunitarie che vengono tenute in uno stato di schiavitù (ad esempio, vengono fatte dormire in uno scantinato privo di luce, servizi igienici, ecc.).

14.2 Attività sensibili di Agenzia

L'attività sensibile a cui fare riferimento è l'affidamento a terzi di servizi, come ad esempio quello di pulizia dei locali agenziali.

14.3 Principi specifici per le procedure

Come riportato nel Codice Etico delle Compagnie mandanti tra i principi etici perseguiti vi è il rispetto della personalità e della dignità dell'individuo ed è vietata ogni forma di lavoro irregolare o non conforme alla normativa vigente.

Anche l'Agenzia si uniforma ai principi sanciti nel Codice Etico delle Compagnie mandanti e, più in generale, al rispetto della dignità morale e professionale delle persone.

CAPITOLO 15 REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES, D.LGS. 231/01)

15.1 Fattispecie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Si tratta del reato commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

15.2 Attività sensibili di Agenzia

La principale attività sensibile individuata è la gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale con riferimento a ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con l'attività agenziale.

15.3 Principi specifici per le procedure

Ai destinatari del presente Modello è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili,
- mantenere un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria.

Nel contempo i destinatari del Modello non devono:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione,
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a coloro che siano sottoposti alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse in favore dell'Agenzia.

Data

Firme
.....
.....